CATHOLIC CHURCH. ROTA ROMANA

REGOLE

DA OSSERVARSI

NEI PRINCIPALI ATTI GIUDIZIARI

PRESSO IL TRIBUNALE

DELLA

SACRA ROMANA ROTA

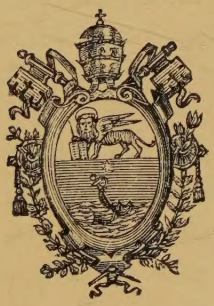

ALMA COLLEGE
262,222
LIBRARY
R74
Alma California

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA

MDCCCCIX

23407

REGOLE DA OSSERVARSI NEI PRINCIPALI ATTI GIUDIZIARI

PRESSO

LA SACRA ROMANA ROTA

APPROVATE E CONFERMATE AD ESPERIMENTO

DA PIO PAPA X

Colla Costituzione « *Sapienti consilio* » il tribunale della S. R. Rota fu richiamato in esercizio secondo la *Legge Propria*. Questa ha dato al S. Tribunale un ben definito ordinamento e potere; ma quanto alle norme giudiziali di procedere ha tracciato solamente le somme linee, che mutano in parte il vecchio stile, ossia le norme processuali già da tempo antico in uso presso la S. R. Rota. Del resto questo stile non si può interamente ripristinare, poichè non più risponde alla costituzione di questo S. Tribunale. Per il che i RR. PP. Signori Uditori già dall'inizio delle loro funzioni hanno sentita la necessità di stabilire uniformi e costanti norme, che regolassero i singoli atti giudiziali. A questo fine i medesimi RR. PP. si riunirono frequentemente per conferire, e stabilirono queste regole da osservarsi nei giudizi presso la S. R. Rota. Le quali, essendo state approvate e confermate dalla Santità di N. S. Papa Pio X, hanno indubbiamente forza di legge. In fatto nell'Udienza che ebbe l'infrascritto Decano il 7 Settembre 1909 « *Sua Santità si degnò di approvare e confermare queste regole, anche in quanto interpretano la Legge Propria e ne contengono l'applicazione nei singoli atti giudiziali, affinchè le medesime si osservassero nei giudizi presso la S. R. Rota; e ciò ad esperimento* ». Poichè è volere di Sua Santità che, secondo i suggerimenti dell'esperienza, si possano a queste norme indurre correzioni ed aggiunte, per renderle più adatte alla pratica dei giudizi.

Roma, li 8 Settembre 1909.

M. Lega, *Decano.*

TITOLO I.

Dell'introduzione della causa presso il Ponente, dell'atto di citazione e della concordazione dei dubbi.

§ 1.

Ogni causa introdotta presso la S. Rota, è affidata ad un Uditore Ponente, Preside del Turno, che deve eseguire certi atti giudiziarî, come in appresso si esporrà.

§ 2.

1. Gli atti e i documenti della causa, anche già introdotta, piuttosto che al Ponente, saranno dalle parti interessate o dai dicasteri remittenti o committenti, trasmessi direttamente al protocollo della Sacra Rota, can. 19 (*Lex propria*).

2. Qualunque atto giudiziale nelle cause da trattarsi presso la Sacra Rota deve essere redatto in carta bollata, eccettuata l'istanza introduttiva, ed eccettuate le scritture da pubblicarsi per la stampa o altrimenti a scopo di difesa, come ai can. 25 e 26 (*Lex propria*).

3. Nelle cause in cui a norma del cap. IV *Appendix* (*Lex propria*) siasi concessa l'esenzione dalle spese e il gratuito patrocinio, nel redigere gli atti giudiziarî non si userà la carta bollata, ferma la prescrizione dei §§ 226, n. 4 e 237.

§ 3.

1. Il Protocollista esigerà la tassa come al cap. I, n. 3, *De taxatione expensarum, Appendix* (*Lex propria*), osservando che

gli atti e documenti siano a lui presentati in fascicolo, muniti del relativo elenco e numerati.

2. Sullo stesso fascicolo verrà indicato 1.° il titolo ossia il nome del Ponente e della Diocesi cui la causa appartiene e l'oggetto della causa; 2.° il nome e cognome delle parti; il nome e cognome dell'avvocato, se vi sarà.

§ 4.

1. Sarà cura del protocollista, che il procuratore od avvocato sia munito di regolare mandato *ad lites.*

2. Per regola generale, ossia salvi i casi di speciali difficoltà, si esigerà che il mandato sia dato espressamente per la lite da agitarsi presso la S. Rota.

§ 5.

Dopo che il Protocollista avrà debitamente protocollato la *posizione* e i relativi documenti, questi s'intenderanno officialmente acquisiti al tribunale della S. Rota.

§ 6.

1. Protocollato l'incarto e riferiti sul fascicolo i corrispondenti numeri del protocollo, l'Officiale ne farà consegna a Monsignor Decano il quale, mediante decreto, stabilirà il turno competente a decidere la causa, a norma dei canoni 19 e 12 della *Lex propria.*

2. La formola del Decreto sarà la seguente:

« *R. P. D. NN.* (Nome del Presidente del turno e del titolo della causa).

« *NN. ... Actor vel appellans...*

« *Adversus NN. vel decretum vel sententiam.*

« *Die... Mense... Anno...*

« *Videntibus RR. PP. DD. NN. et N.* (Presidente di turno) *Ponente* ».

§ 7.

Fissato il turno, Mons. Decano rimetterà la posizione al Protocollista, il quale, presa nota del decreto, la trasmette subito, per mezzo dell'officiale distributore, al Presidente del turno designato a norma del can. 19 della *Lex propria.*

§ 8.

1. Il Presidente del turno fissato, ossia il più anziano (canone 12, § 4) eccettuato il caso del § 6 dello stesso can. 12, « *Per se est etiam Ponens seu Relator Causae* » (can. 21). Tuttavia « *iusta accedente ratione declinandi hoc officium* » (can. 21), può, udito il parere degli altri Uditori di turno, commettere l'incarico di Ponente ad uno di essi, mediante apposito decreto.

La formola del decreto sarà la seguente:

« *Die... Mense... Anno...*

« *NN. subscriptus Ponens causae, auditis ceteris PP. de turno, committit proprium Ponentis munus NN. qui acceptavit; idque ad normam can. 21 Lex propria.* (Nome del Presidente di turno designato dal Decano) ».

2. Se la commissione della causa sia fatta solamente *pro voto* (can. 19, § 2) tutti i Signori Uditori dànno il voto, salvo che altrimenti disponga il rescritto di commissione.

§ 9.

1. Se un Uditore sia impedito dal prender parte al giudizio, per infermità o per altra causa, Monsignor Decano lo farà sostituire da un altro Uditore, giusta il prescritto del can. 12, § 5.

2. Ciò a seconda dei casi, sarà fatto o *ex officio*, o *ad instantiam partis*, e il decreto deve notificarsi.

§ 10.

1. Di siffatti decreti, il Preside del turno od il Decano, darà al Protocollista immediata partecipazione, perchè ne sia fatta la dovuta registrazione.

2. I decreti o rescritti originali da conservarsi in atti, saranno firmati dal Ponente o Decano dà cui emanano.

§ 11.

1. Tutti gli atti della ponenza, non esclusi quelli che si richiede siano firmati dal Prelato, si possono compiere anche dall'Aiutante di studio, il quale, salvo contraria disposizione del Ponente, can. 3, § 2 (*Lex propria*), rappresenta in tutto la Ponenza. Perciò nei singoli articoli seguenti, nominandosi solo il Ponente, s'intende compreso anche l'Aiutante di studio, se non è espressamente o implicitamente escluso.

2. Gli atti che sempre richiedono la sottoscrizione del Prelato sono: la concordazione dei dubbi, la facoltà di stampare un numero di fogli maggiore di quello concesso dalla legge, e i rescritti coi quali il Ponente (§ 220) ammette l'appello al turno dello stesso Ponente o ad altro turno.

3. La formola dei dubbi concordati dall'Aiutante di studio è la seguente. - (Premessa l'intestazione col nome del Ponente e titolo della causa), si rescrive: « *Obtinuit et N. N. Adiutor a studiis Dñi Ponentis, de consensu partium, mandavit disputari infrascriptum dubium ... et destinavit diem ...* ». L'atto si sottoscrive dalle parti, e quindi dall'Aiutante è portato al Ponente per la firma, se non abbia avuta facoltà di sottoscrivere il dubbio, nel qual caso alla sottoscrizione l'Aiutante aggiunge: « *de mandato speciali Domini Ponentis* ». Quanto alla mutazione delle formole concordate si osservi il § 33.

4. Certi atti quali sono, la tassazione delle spese nelle perizie o produzione di testimoni da stimarsi come prescrive la

Lex propria (*Append.* cap. I, n. 6), o la liquidazione delle spese ed onorarî da farsi tra le parti contendenti e tra le parti e i loro avvocati e procuratori, in esecuzione di quanto avrà stabilito la sentenza, s'intendono rimessi all'Aiutante di studio, che di ciò deve occuparsi, se espressamente il Ponente o il turno non si riservi la risoluzione di tali questioni o pendenze.

5. L'Aiutante di studio, apponendo la sua firma a decreti estesi in latino, dopo il nome personale noterà sempre la sua qualifica di *Adiutor a studiis.*

§ 12.

1. La delegazione, o direttamente dal Prelato Uditore, o con di lui mandato, dall'Aiutante proprio di studio, fatta ad un Aiutante di studio di altro Prelato, ha effetto di rendere valido e giuridico l'atto posto dall'Aiutante delegato; ma tale delegazione non deve farsi se non per grave necessità.

2. La delegazione deve essere scritta e conservata in atti. Essa sarà notificata alle parti interessate, prima che si compia l'atto stesso, nel quale verrà poi menzionata.

§ 13.

1. Le formole che si propongono in questo Regolamento hanno forza *direttiva* e non *precettiva;* e si possono redigere anche in italiano o francese, se le parti non sono assistite da avvocati o procuratori.

2. La trasgressione delle regole di procedura tracciate nel presente Regolamento non ha effetto d'invalidare l'atto, se ciò non è espressamente e tassativamente sancito.

§ 14.

1. Il Ponente, mancando qualche documento o notizia od informazione di fatto, ne ordina l'esibizione, e ciò tanto prima, quanto dopo la concordazione dei dubbi.

2. Ciò può farsi in più modi:

a) chiamando la parte od il suo procuratore, od avvocato, perchè diano gli schiarimenti od esibiscano i documenti domandati. A quest'uopo si fa il decreto: « *Vocetur orator aut advocatus seu procurator pro audientia diei* ... »

b) ovvero spiegando la ragione della chiamata in calce della posizione o in *foglio* da inserirsi nella posizione; nel quale ultimo caso al « *Vocetur* ... » si aggiunge « *iuxta mentem intus in folio expressam* ».

3. L'ordine di *chiamata* si fa pervenire a notizia della parte o del procuratore, o direttamente dal Ponente, o se ne avverte il Protocollista, che si deve incaricare di avvertire la parte o il procuratore, perchè soddisfaccia all'ordine del Ponente.

4. Quando la parte non è presente nè rappresentata in Curia, si domanda alla Curia diocesana o ad altri l'esecuzione dell'ordine; e ciò si fa per lettera o decreto di cui il Ponente redige la *minuta* o la *formula*, ordinando, (premessa la data) nel primo caso « *Scribatur Episcopo* ... *Archiepiscopo* ... *iuxta minutam* »; nel secondo caso, notando « *Idque notificetur*, (*vel Decretum hoc*) *notificetur Episcopo* ... *Archiepiscopo etc.* ».

5. I chiesti schiarimenti non devono servire a ripristinare le *orales informationes* abolite dalla *Lex propria*, can. 30, ma semplicemente a completare gli atti e documenti che poi saranno base della difesa scritta e delle dilucidazioni orali, che potranno darsi, prima della decisione definitiva, al turno o a tutto il collegio, a norma dei §§ 66 e seg.

§ 15.

1. Il Protocollista sollecitamente passa la posizione al Notaio scrittore, a cui spetta fare la copia delle lettere o decreti diretti alle Curie o ad altro ufficio. Detta copia firmata dal Ponente sarà spedita munita della controfirma del Notaio scrittore e del sigillo del tribunale.

2. Se la copia deve notificarsi alla parte interessata o al suo procuratore, si richiede solamente la firma del Notaio per l'autenticità, e il sigillo del tribunale.

§ 16.

Introdotta la causa come al precedente § 5, la parte più diligente formola la citazione per invitare la parte contraria alla concordazione dei dubbi, a norma del can. 23, § 1 (*Lex propria*).

La formola sarà questa:

Ex. gr. « *Romana* ». - *Subsidii.*

« *R. P. D. N. N.* ...

« *Die... Mense... Anno...*

« *Subscriptus instat ut citetur* (vel *citentur*)... *NN. degens* (vel *degentes*) *ad comparendum sive per se sive per procuratorem* (la clausola *sive per se sive per procuratorem* si omette quando si cita il Promotore di giustizia o il Difensore del vincolo) *legitime constitutum coram R. P. D. Ponente vel eius studii Adiutore in aedibus* ... (vel *in sede tribunalis S. R. Rotae*) *die et hora... determinandis ad concordandum de dubio disputando* (vel *de dubiis disputandis*), *sin minus ad videndum subscribi infrascriptum* (vel *infrascripta*); *nec non destinari diem, qua habebitur turnus rotalis pro tractatione causae, de qua agitur, et super praemissis fieri decretum.*

« *Instante NN. pro quo procurator...*

« *Dubium* (vel *Dubia*)... ».

§ 17.

Il Ponente o l'Aiutante esigeranno, che l'atto di citazione e le relative copie siano redatte in carta bollata, a norma del § 2, n. 2 e 3.

§ 18.

1. Il Ponente o il suo Aiutante, se il mandato di procura è regolare, sulla domanda presentata dal procuratore o dalla parte stessa, fissa il tempo e il luogo della comparizione col seguente decreto:

« *Die ... Mense ... Anno ...*

« *Citetur vel citentur NN. ad comparendum sive per se sive per procuratorem, hora ... die ... mense ... in aedibus ...* (vel *in sede tribunalis*) *etc. ad effectum de quo in precibus.*

N. N. Ponens ».

2. Se è richiesto, ed il Ponente lo creda opportuno, può redigersi il decreto di citazione in italiano ed anche in francese.

3. Il Ponente ha un potere discrezionale per determinare il termine a comparire.

§ 19.

1. L'originale della citazione rimane in atti, e si trasmette alla parte avversa il semplice Decreto di citazione nella seguente formola:

« *R. P. D. NN. ...*

« *Die ... Mense ... Anno ...*

« *Citetur NN. ... ad comparendum sive per se, sive per procuratorem, hora ... die ... mense ... in aedibus ...* (vel *in sede tribunalis*) *ad concordandum etc.* »; riportando il testo della domanda accettata dal Ponente nell'atto di citazione cogli stessi dubbi e nomi degli istanti, fatta eccezione per la clausola *et super his fieri decretum.*

2. Se ne fanno poi tante copie simili e tutte sottoscritte da un Notaio del tribunale, quante sono le persone da convenirsi in giudizio. In calce all'originale sarà indicato il numero delle copie rilasciate.

§ 20.

1. Dovendosi citare un Vescovo, il decreto sarà concepito a modo di lettera, nella forma seguente, firmata dal Ponente e dal Notaio: « *Infrascriptus Dominus NN. S. R. Rotae Auditor et in causa Ponens, Tibi notum facit, institisse NN. ut Ampl. Tua in ius vocaretur coram infrascripto Ponente vel eius studii Adiutore ad concordandum de dubio ... Quamobrem decretum edidi, quod per praesentes Tibi communico ad effectum ut, nisi legitima causa excuseris, compareas vel per Teipsum, vel per procuratorem coram infrascripto Ponente, vel eius studii Adiutore die ... hora ... in aedibus ... vel in sede tribunalis, ad concordandum ... Dum haec ad Ampl. Tuam defero Tibi omnia bona et fausta a Deo adprecor ... addictissimus famulus ...* ».

2. Quindi al solito decreto « *Citetur ...* » si aggiunge: « *Episcopo vero notificetur decretum in consueta forma litterarum* ».

§ 21.

Mutando l'oggetto della citazione, si muta solo quella parte di essa, che è relativa allo scopo della citazione: così si dirà « *ad videndum mandari eligi peritos ad effectum computandi ... ad videndum mandari examinari testes in curia dioecesana N ... ad videndum mandari aperiri peritiam, taxari mercedem pro perito et pro summa taxata expediri mandatum contra citatum, iuxta rescriptum H. S. Ordinis, nec non mandari procedi ad ulteriora ... ad videndum mandari taxari functiones et expensas in causa peractas et pro summa taxata expediri ordinem executorium ... ad videndum declarari incidisse in poenas in praecepto* (*vel in Const.* Ap. Sedis) *contentas etc.* ».

§ 22.

L'udienza di Ponenza, in cui l'Uditore Ponente o il suo Aiutante attendono all'esecuzione dei rispettivi atti giudiziali, avrà luogo in giorni fissi due volte ogni settimana. Il Notaio protocollista, con apposita tabella, affissa nella cancelleria del tribunale, ne darà cognizione al pubblico.

§ 23.

Le Udienze *di turno* avranno luogo per ogni turno, come udienze *ordinarie*, due volte al mese, ossia l'una nella prima e l'altra nella seconda metà di ogni mese. Di esse potrà ordinariamente tener conto il Ponente nel fissare l'udienza del turno, come al can. 24, §§ 2 e 3.

§ 24.

1. Se la parte da convenirsi è domiciliata in Roma od è rappresentata da procuratore, si trasmette la citazione per mano d'usciere.

2. All'usciere per la presentazione di qualunque citazione od atti di notifica o d'intimo, alla persona o al suo domicilio, spetta la tassa di centesimi cinquanta. Quando tali atti sono ordinati d'*ufficio* o dal tribunale o dal Promotore di giustizia o dal Difensore del vincolo, non sono gravati di tale tassa; però il Ponente può ordinare che si faccia luogo al prelevamento della tassa dal deposito per spese giudiziali fatto dalla parte nel cui interesse procedono i detti atti, salvo il rimborso che dovesse essere fatto per la liquidazione definitiva delle spese giudiziali.

3. Quando la parte convenuta nè è rappresentata, nè è domiciliata in Roma, e alla sua dimora non è possibile od opportuno inviare il cursore del tribunale, la citazione per l'ufficio postale si manda alla Curia, perchè la trasmetta *servatis*

servandis alla parte convenuta. La lettera di trasmissione deve essere *raccomandata* e il certificato postale di spedizione deve rimanere in atti; e ciò deve osservarsi sia che la lettera parta d'*ufficio*, ovvero sia spedita *dalla parte*. Anzi il Ponente può permettere all'ufficiale distributore di spedire direttamente la lettera al convenuto, senza ricorrere alla Curia, purchè si faccia constare in atti, che l'ufficio postale ha consegnato al convenuto la lettera spedita; e ciò per mezzo della *ricevuta di ritorno*.

4. Ignorandosi il luogo di dimora del convenuto, si fa uso della citazione per *editto*, ricorrendosi anche all'inserzione del decreto di citazione nel *Bollettino ufficiale della S. Sede*, non esclusi altri mezzi all'uopo più efficaci e più pratici.

§ 25.

1. Notificandosi la citazione o qualunque altro atto dall'usciere o cursore, questi, tanto sull'originale che sulla copia noterà la data, la menzione precisa della persona alla quale avrà rimesso la copia dell'atto, il suo domicilio, non che la sua sottoscrizione. Perciò sull'originale si scriverà: « (Data ...) *Io sottoscritto Cursore ho notificato copia simile al presente originale, al Sig. NN. domiciliato in Roma, Via ... consegnandola nelle mani di NN. domestico, che s'incaricò della consegna dell'atto. - NN. Cursore del tribunale della S. Rota* ».

2. Sulla copia (o copie) il cursore farà la stessa relazione, tranne il seguente cambiamento: « *Ho notificato la presente copia conforme al suo originale* ».

§ 26.

1. Decorso il termine della citazione, qualunque ne sia l'oggetto, come al § 21, se il citato che non è rappresentato da procuratore o avvocato, non comparisca nè giustifichi l'assenza,

la parte avversaria può accusarne la *contumacia*, purchè abbia avuto luogo la seconda citazione o l'intìmo, come al § seguente.

2. Il Ponente ha un potere discrezionale:

a) o di ordinare la 2ª citazione, colla minaccia che ove non comparisca, si proseguirà il giudizio, dichiarata la contumacia;

b) o di fare l'*intimo* o la *notifica* come al § 30, n. 1.

c) La *notifica* poi o l'*intimo* si fa con assegnare un termine, durante il quale si attende se la parte adduce valide ragioni per contradire all'atto compiuto, o purgare la contumacia can. 24 (*Lex propria*).

3. Si avrà la precauzione di non concedere nella prima citazione diretta alla parte non rappresentata una dilazione troppo lunga, essendo più opportuno di allungare il termine colla seconda citazione, ove si esprime la minaccia, che si *procederà, decorso il termine, ad ulteriora*, dichiarata la contumacia.

4. La formola della seconda citazione sarà identica alla prima. Soltanto alle parole « *NN. instat ut citetur* » si aggiungerà « *Pro secunda vice* » e nel Decreto del Ponente in calce dopo le parole in « *aedibus* (vel *sede*) ... », si aggiungerà « *Cum declaratione quod, si, non obstante secunda citatione, pars non compareat, dubiorum formula ex officio statuetur, et iudicium in eius contumacia continuabitur* ».

5. Se neppure dopo la seconda citazione il citato comparisca, il Ponente sopra l'accusa della parte comparsa, ne dichiarerà la contumacia, mediante decreto; formulerà i dubbi, e stabilirà il giorno dell'udienza. - La contumacia può anche dichiararsi *ex officio*.

§ 27.

Qualunque volta il Ponente non creda opportuno di concedere la 2ª citazione, applica il principio generale, ossia che negli atti giudiziali compiuti *non praesente parte*, quando questa non sia stata dichiarata *contumace*, il relativo decreto deve

essere sempre munito della clausola: « *non praesente parte et notificetur* vel *cum intimatione* »; per il che alla parte si dà notizia dell'atto compiuto, affinchè possa, se ne è il caso, nel tempo utile impugnarlo.

§ 28.

Al procuratore legittimamente costituito dall'attore o dal reo, e che citato non comparisce, non si dà la seconda citazione; ma si fa l'intimo dell'atto o la notifica con un congruo termine per comparire o rispondere, decorso il quale inutilmente, si dichiara la contumacia.

§ 29.

1. Dichiarata una volta la contumacia, il decreto sarà notificato alla *persona* o al *domicilio* del contumace per mezzo dell'usciere, a norma del § 25. In seguito a ciò gli atti successivi, i decreti e le sentenze proferite in tutto il corso della lite sono reputate come fatte in contradittorio; e quantunque il convenuto non comparisca nemmeno nelle Udienze susseguenti, nessun altro atto o decisione verrà intimato o notificato al contumace, fatta eccezione per il decreto di concordazione dei dubbi, che verrà notificato.

2. Dovrà notificarsi pure qualunque domanda o riconvenzione non espressa nella prima citazione, dando il congruo termine per rispondere.

3. Se comparisce il contumace nel corso del giudizio, dovrà accettare la causa *in statu et terminis* in cui essa si trova, salvo che, sollevato incidente di contumacia, si possa adeguatamente purgare.

§ 30.

1. La formola che contiene il decreto *cum intimatione* è semplice e costante; perchè in essa si dà notizia dell'atto com-

piuto o da compiersi: « *Intimetur NN. procuratori quod dominus Ponens die ... in sede tribunalis processit ad dubiorum concordationem, instante NN. parte adversa ... aut procedet ad testium examen* ». Per contrario al decreto da notificarsi, si premettono le seguenti parole: « *Notificetur NN. quod die tali etc.* », e segue il tenore del decreto. Se trattasi di notificare una domanda fatta, in breve se ne riassume il contenuto, e si esprime che il giudice ne ha ordinata la notifica all'avversario. L'uno e l'altro decreto, sia d'*intimo* sia di *notifica*, sarà redatto in carta da bollo, firmato dal Notaio scrittore, e munito del sigillo del tribunale.

2. La formola di accusa di contumacia è la seguente: « *Die ... Mense ... Anno ... Comparuit NN. et expectata hora praefixa diei ... mensis ... anni ... et dimidia parte horae immmediate sequentis signata* (vel *pulsata*) *attenta ... citatione ... et notificatione aut intimatione, accusavit contumaciam partis NN. et protestata est petens ut, non obstante hac contumacia, procedatur ad ulteriora ...* ». Il Ponente fa il solito decreto: « *Obtinuit et Dominus mandavit procedi ad ulteriora* », e a norma del § precedente notificherà tale decreto alla parte contumace, aggiungendo all'atto di dichiarata contumacia *et notificetur:* quindi il Notaio scrittore notifica il decreto secondo la solita formola.

3. Dichiarata la contumacia, la formola del decreto col quale si procede alla contestazione dei dubbi, sarà la seguente: « *Attenta unica* (vel *duplici*) *citatione NN ... intimata sub diebus ... mensis ... anni ... cum denunciatione quod si non compareret, nihilo secius in eius contumacia dubiorum formulae et dies audientiae turni statuerentur, attenta accusatione et declaratione contumaciae, facta die ... mense ... anni ..., Ponens infrascriptus mandavit proponi causam sub dubiis infrascriptis et destinavit turnum diei ... praesente tantum una parte NN. vel eius procuratore NN. et notificetur* ».

4. Quando non si sia fatto formale decreto di accusata contumacia, questo si può includere nel decreto con cui si concordano i dubbi, o si procede ad altro atto giudiziale, avvertendo che *attenta unica* (vel *duplici*) *citatione aut intimatione, declaratur contumacia. Exinde Ponens etc.* Poscia si farà la prescritta *notifica.*

5. *Congrua congruis referendo,* si segue questo processo e si usano formole analoghe, desunte dalla soggetta materia nei molteplici incidenti, che possono accompagnare lo svolgimento della causa, e che non debbono essere disgiunti da un perfetto e leale contradittorio.

§ 31.

1. Nel giorno in cui la parte più diligente comparirà per concordare o proporre il dubbio, il Ponente, dopo fatta la concordazione dei dubbi, stabilirà quale somma e da chi dovrà essere depositata, come deposito giudiziario, per le spese giudiziali (*Appendix - Lex propria* - cap. I, n. 7) ed anche a *cauzione,* per l'esecuzione dei decreti o del giudicato, se il Ponente lo creda opportuno.

2. Della somma depositata verrà rilasciata una ricevuta, che, in *copia* fatta dal Notaio od in *originale,* si unirà agli atti.

3. Il Decreto, che ordina il deposito sarà parte integrante l'atto di contestazione e concordazione dei dubbi, e perchè si proceda all'esecuzione del deposito, il Ponente sulla posizione da passarsi immediatamente al protocollo, farà il seguente Decreto. « *Folium concordationis dubiorum uniatur fasciculo actorum et fiat depositum summae, uti in decreto* ».

4. Quando sia conveniente che la causa si tratti *sub secreto,* il Ponente ne fa l'apposito decreto, ordinando: « *causa sub secreto agatur* ».

§ 32.

1. Se le parti compariranno e converranno nella formola dei dubbi, e nel giorno dell'udienza, senza che nulla il Ponente abbia ad eccepire, verrà redatto l'apposito decreto: « (Intestazione e data) *Obtinuit;* (ossia l'istante ottenne il suo intento) *et mandavit Dominus Ponens disputari dubium infrascriptum... et destinavit turnum diei NN. altera parte praesente* (vel *partibus praesentibus*) *aut earum procuratoribus... - NN. Ponens* ».

2. In caso di discordia delle parti, il Ponente, non l'Aiutante di studio, può, ciò non ostante, proporre *ex officio* la formola dei dubbi da discutersi, ed il decreto così è concepito: « *Obtinuit, et Dominus, non concordantibus partibus* (vel *altera non consentiente*) *in formulam dubiorum, ex officio mandavit disputari ... partibus praesentibus* ».

3. Se le parti non convengono nella formola dei dubbi, o nel giorno da fissarsi per la discussione della causa, o il Ponente non accetta le proposte delle parti, nè procede alla concordazione *ex officio*, la questione si rimette *al turno*, e ciò pure nel caso che le parti appellino dal dubbio concordato *ex officio*, del quale *incidente* tratta il canone 24 (*Lex propria*). Richiedendosi in tal caso una procedura da seguirsi anche nella risoluzione degli altri incidenti, così di ciò si stabilirà nel tit. III del presente *Regolamento*.

4. L'atto della concordazione dei dubbi è firmato dalle parti e dal Ponente, a norma del § 11, n. 3.

§ 33.

1. Fattasi la concordazione dei dubbi dal Ponente ovvero dal turno, non può mutarsi la formola, se non con decreto del Ponente o del turno, secondo che l'uno o l'altro l'hanno concordata, e se non preceda l'istanza di una delle parti, o del Promotore di giustizia, o del Difensore del vincolo, sentita pure la

parte avversa. Il che devesi osservare anche nel caso che il Ponente o il turno abbiano *ex officio* fissata la formola dei dubbi nella discordia delle parti, can. 24 (*Lex propria*).

2. Al contrario il giorno fissato può mutarsi *ex officio* senza previa domanda di una delle parti, e non ostante la loro opposizione, a norma del § 65.

§ 34.

1. Il Ponente esigerà che le parti usino ogni diligenza e premura, perchè i dubbi siano concordati nell'udienza e non rimessi al turno, poichè la concordazione riesce sempre più facile al Ponente, che al turno.

2. Se mancano documenti per la concordazione, il Ponente può concedere anche *ex officio* una dilazione, affinchè la formola dei dubbi sia fatta con piena cognizione di causa.

3. È in arbitrio del Ponente di differire la fissazione del giorno per la discussione della causa, se mancano i dati per fissarla almeno in modo approssimativo.

§ 35.

1. La formola dei dubbi, se trattasi di appello da una sentenza *rotale* da un turno all'altro, sarà « *An sententia rotalis sit confirmanda vel infirmanda in casu* ». Se chiedasi al turno che revochi una sentenza *incidentale*, la formola è: « *An sit standum vel recedendum a decisis in casu* ».

2. Quando si appella dai decreti o rescritti del Ponente, e l'istanza si deve proporre *col dubbio*, la formola è questa « *An sit standum vel recedendum a decisis in casu* ».

3. Se l'appello è da una sentenza di altro tribunale, non si usa la formola « *An sententia sit confirmanda vel infirmanda* »; ma si trae in questione il merito stesso della sentenza appellata, p. es., « *An constet de iure patronatus in casu* »; e in ciò si deve bene avvertire, che il dubbio non esca in nessuna ma-

niera dai limiti della sentenza appellata; chè altrimenti il tribunale della S. Rota non sarebbe più competente, a norma del can. 14 (*Lex propria*).

4. Se poi la sentenza appellata del tribunale inferiore s'impugna per nullità, la formola sarà: « *An constet de sententiae nullitate in casu* ».

§ 36.

Se nel compire questi ulteriori atti o decreti, l'altra parte non è *contumace*, ma soltanto *assente*, allora se ne fa l'intimo con la formola seguente: « *R. P. D. NN.* (Intestazione e data) *Intimetur NN. ex adverso principali, vel eius procuratori NN. qualiter Dominus in prima audientia omnino edet decretum ... vel excutiet testes ... et ideo citetur ad contradicendum si et quatenus etc. ... alias etc. ... Instante NN. principali sive etc. ... Notarius* ».

§ 37.

1. Se la causa prima o dopo la concordazione dei dubbi non si presentasse sufficientemente istruita, talchè convenisse ottenere le prove o per testimoni, o per giuramento, o per perizia coi relativi interrogatorî, o in qualsiasi altro modo, l'ufficio di *Istruttore della causa* verrà da Mons. Decano conferito ad un Uditore di un turno diverso, rimanendo fermo il Ponente già designato, a norma del can. 22, § 2 (*Lex propria*) e secondo i §§ 101 e seg.

2. Il decreto di Mons. Decano che stabilisce l'Istruttore ed ordina l'istruttoria, può essere provocato dal Ponente o *ex officio* o *ad istanza delle parti* o in forza del *rescritto di commissione*

§ 38.

Quando dai primi atti e specialmente dalla discussione intervenuta tra le parti nella concordazione dei dubbi, il Ponente si accorga che non è difficile nè infruttuoso il tentare la concordia tra le parti, deve a ciò consigliarle, spianando la via

alla concordia, che però non può essere decretata se non dal turno, a cui verrà rimessa la cosa dal Ponente.

2. Se il turno forma od accetta la proposta di concordia, si decreta: « *Placere de concordia et ad D. Ponentem, iuxta mentem* ». La mente traccia al Ponente le condizioni alle quali deve attenersi nello stabilire la concordia. Se il turno non stabilisca che dette condizioni debbano rimanere secrete, devono farsi note alle parti interessate.

3. Le facoltà del turno o del Ponente in questa materia sono regolate dal diritto comune o speciale, che prescrive il modo delle *alienazioni* e *transazioni.*

§ 39.

1. Nelle cause criminali o, in genere, di ordine e bene pubblico, la Curia di *prima istanza* nell'ordine puramente giudiziale, non può essere rappresentata da un procuratore o avvocato particolare, ma l'ordine e il bene pubblico è difeso dal Promotore di giustizia presso il tribunale della S. Rota.

2. Questi, se il giudizio di seconda o ulteriore istanza è promosso dal Procuratore di giustizia (detto volgarmente *fiscale*) della Curia sentenziante, *instat apud Ponentem, ut citet partem appellatam*, ed in seguito può richiedere che il Ponente domandi al Promotore della Curia ulteriori notizie o schiarimenti in merito alla cosa.

§ 40.

1. Attesa la natura delle *azioni popolari ex bono publico*, quando trattasi di siffatte controversie, può stabilirsi un procuratore, che rappresenti presso la S. R. Rota o una parrocchia, o la mensa vescovile, o gl'interessi in genere di enti od amministrazioni pubbliche, o una qualsiasi legittima associazione di persone, o qualche fedele, che si propone di tutelare il bene pubblico in forza della detta azione.

2. Sulla legittimità ed ammissibilità di tale procuratore, nei singoli casi conosce e giudica il Ponente, sentito, se occorre, il voto del Promotore di giustizia.

3. Questo procuratore può produrre documenti ed allegazioni secondo le regole comuni; le sue deduzioni e osservazioni devono essere presentate al *Promotore di giustizia* (quando la causa non sia criminale) prima del tempo ordinario per lo scambio delle difese, come prescrive il § 47. Il Promotore di giustizia, se trova esaurienti nell'interesse della giustizia siffatte deduzioni, può farle sue, dichiarando che nulla ha da aggiungere alla detta difesa.

4. Quando poi si tratta di concordare i dubbi o di dirimere qualche incidente, il Promotore di giustizia cita innanzi al Ponente tal procuratore come qualunque altro.

§ 41.

1. Nelle cause criminali, nelle quali, sull'accusa del Promotore di giustizia, si tende ad applicare le pene ecclesiastiche contro i delinquenti, si ammette l'accusatore privato ed il suo procuratore, che in forza dell'azione popolare canonica, agisce come aderente al Promotore di giustizia, nell'interesse spirituale dei fedeli, e allo scopo di facilitare la scoperta della verità e l'applicazione della giustizia.

2. In queste cause il Promotore di giustizia non gode del privilegio di conoscere in antecedenza le difese avversarie (come provvedesi nel § 47) talchè non sia tenuto a produrre le scritte deduzioni, se prima la parte avversa non gli abbia notificate le sue.

§ 42.

Al Promotore di giustizia compete intervenire nelle cause, quando lo richieda il suo officio, o sia chiamato ad intervenire dal Ponente o dal turno, *ex officio* o anche su richiesta *di una delle parti.*

TITOLO II.

Dell'esibizione dei documenti, delle scritture, e della discussione orale.

§ 43.

Le sentenze, i decreti e gli atti impugnati, presso il tribunale della S. Rota, devono essere esibiti al protocollo del tribunale, *almeno dieci giorni* prima della concordazione dei dubbi, can. 25, § 1 (*Lex propria*).

§ 44.

Quanto ai documenti, che la parte intende esibire a propria difesa e a comprova delle allegazioni contenute nelle difese stampate, di cui nel § seguente, occorre osservare certe norme circa il *termine*, il *luogo* e la *forma* di presentazione.

a) Quanto al *termine*, è necessario che siano presentati almeno *30 giorni* prima della discussione.

b) Quanto al *luogo*, fa d'uopo siano depositati nell' ufficio del protocollista, perchè possano essere ivi esaminati dalle Parti e dagli avvocati, essendone a questi, nonchè ai Signori Uditori, al Promotore di giustizia e al Difensore del vincolo, vietata l'asportazione can. 25, § 2 (*Lex propria*). Però il Ponente o il turno può esigere che detti documenti siano stampati e distribuiti col sommario.

c) Quanto alla *forma*, conviene che i documenti, se trattasi di atti formati presso la S. Rota, siano esibiti in *carta bollata;* gli altri poi siano ordinariamente presentati in *forma autentica*, legati in fascicoli ed elencati, come sopra si disse, can. 25, § 3 (*Lex propria*).

d) Ogni produzione di documenti è soggetta alla tassa di una lira *Appendix*, cap. I, § 3, (*Lex propria*).

e) La medesima deve, se fatta da procuratore, denunciarsi all'altra parte ad istanza dello stesso, altrimenti *ex officio*.

f) La denuncia è fatta per semplice biglietto, però firmato dal Notaio. Della seguìta denuncia deve far fede il cursore a calce dei documenti prodotti.

§ 45.

Nella parola « *defensio* », di cui al can. 26, § 1, si comprende tanto la *scrittura* quanto il *sommario*, che devono essere *sempre stampati*, can. 26, §§ 1 e 2. I documenti del sommario devono essere *postillati* ed elencati col numero rispettivo delle pagine.

§ 46.

La distribuzione della così detta *defensio* si fa:

1. Nel termine di trenta giorni prima della discussione della causa.

2. In duplice esemplare ai singoli giudici (ed in triplice se allo studio dei medesimi è aggiunto un *secreto*), non che al Promotore di giustizia e al Difensore del vincolo, nelle cause in cui rispettivamente intervengono, ed in un esemplare agli Aiutanti di studio dei signori Giudici.

3. Un esemplare sarà trasmesso alla parte o parti interessate, ai Notari e agli Officiali della cancelleria o del tribunale.

§ 47.

1. Al Promotore di giustizia, nelle cause non criminali, le difese saranno presentate almeno 10 giorni e al Difensore del vincolo almeno 20 giorni prima del termine fissato per la distribuzione delle difese.

2. Questi non sono obbligati a presentare nelle dette cause le loro difese e risposte prima di 20 giorni dalla discussione della causa.

§ 48.

La distribuzione e lo scambio suddetto si fa nelle aule *del tribunale alla presenza del Notaio*, il quale sulla copia che deve rimanere in atti, fa fede in margine dell'osservanza delle suenunciate formalità. A lui spetta far pervenire, per mezzo dell'usciere del tribunale, agli Uditori giudicanti, e ai loro Aiutanti di studio; al Promotore di giustizia e al Difensore del vincolo le copie loro dovute, se essi intervengono in causa.

§ 49.

Le risposte entro il termine di venti giorni dopo la distribuzione della *defensio* e 10 giorni prima della *discussione della causa*, si esibiranno al tribunale, nel *modo* suindicato, e coi *nuovi* documenti, se vi fossero, can. 27, § 1 (*Lex propria*).

§ 50.

1. Se alla risposta di una parte, specialmente per l'allegazione di nuovi documenti, sia necessaria una controrisposta, questa si permetterà dal Ponente, anche in forza del can. 27, § 3 (*Lex propria*), fissando un termine perentorio per l'esibizione della medesima. Come la *replicatio*, così assolutamente non è proibita la *triplicatio*, etc., secondo le norme del diritto, purchè in ciò non si celi la frode di chi dilazionando, vuole eludere la giustizia.

2. In ogni caso, anche dall'ultima risposta ed esibizione di scritture o documenti, devono passare 10 giorni prima della discussione e definizione della causa, fermo il prescritto del § 55, ed i relativi decreti saranno notificati alla parte avversa.

§ 51.

Passata l'ultima dilazione concessa per le risposte, s'intende *conclusum in causa*, nè possono più le parti addurre ulteriori documenti o scritture, can. 27, § 2 (*Lex propria*).

§ 52.

1. In via del tutto eccezionale, potrà il Ponente, *mediante Decreto*, ammettere *ulteriori* documenti, anche dopo chiuso il periodo suddetto, o poco prima dell'udienza di turno per la decisione della causa, purchè la parte interessata dimostri con sufficienti ragioni, di avere ritrovato i documenti medesimi *all'ultimo momento* can. 27, § 3 (*Lex propria*).

2. Il decreto che ammette l'esibizione di questi documenti, a norma del § 50, verrà notificato alla parte avversa, sotto pena di *nullità assoluta* del giudizio, anche se la parte rinunziasse alla notifica, can. 27, § 3 (*Lex propria*).

§ 53.

Le formole rispettive possono essere queste:

1. « (Data e titolo della causa come è enunciato nella posizione) *NN., ut probatur ex unitis allegationibus et attestationibus, nonnisi ad ultimum reperit nova documenta quae exhibet; ideo instat ut admittantur, iuxta* can. 27, § 3 (*Lex propria*) *etc.* (Subscriptio) ».

2. Su la detta istanza, che dev'essere come ogni altra redatta in carta da bollo, il Ponente, se non la rigetta con un *Nihil*, o *Negative*, o *Non expedire*, rescrive l'ammissione col seguente decreto:

« (Titolo della causa - Data). *NN. Ponens, attenta instantia NN., uti supra porrecta, attentis rerum adiunctis unde probatur nonnisi ad ultimum documenta, quae simul exhibet, fuisse reperta, haec eadem documenta admitti in iudicium permittit, congruo termino ... dierum concesso, ut super iisdem respondere possit pars adversa. Ideoque mandavit notificari.*

NN. Ponens ».

3. Se trattasi di domandare il permesso di una *controrisposta*, per meglio dichiarare le prime allegazioni, deve notarsi

quali sono i *documenti* o *prove* che esigono ulteriore dichiarazione.

4. Il decreto si fa dal Ponente nello stesso foglio della domanda in carta bollata e deve conservarsi in atti; la notifica poi si fa in copia da redigersi dal Notaio e sempre su carta bollata.

5. La posizione, fatto il decreto, si passa al Protocollo col rescritto a tergo « *Uniatur fasciculo actorum et notificetur* ».

§ 54.

È dovere del Ponente di respingere tutti i documenti e le domande che hanno soltanto un'indole *moratoria* o *emulatoria*, can. 27, § 4 (*Lex propria*).

§ 55.

1. I termini suindicati, quando ne sia fatta istanza dalle parti, e anche d'*ufficio* dal Ponente, si possono prorogare, ed i decreti o rescritti che ne conseguono, devono notificarsi alle parti.

2. Sarà cura del Ponente di promuovere l'abbreviazione dei termini, quando ciò si stimi opportuno per le circostanze e la natura della causa, ma egli non può, senza il consenso delle parti, abbreviare i termini concessi dal nostro diritto, can. 28, (*Lex propria*).

§ 56.

1. L'avvocato o procuratore che vuole ottenere una proroga del termine stabilito per presentare le difese, deve, dieci giorni prima del detto termine, farne domanda al Ponente, perchè sia differita la discussione della causa.

2. Se nel debito tempo, senza avere ottenuta la proroga, non presenta la difesa, sarà multato di Lire 10, che andranno a favore della cassa del tribunale, ed il relativo decreto si pubblicherà firmato dal Ponente nel luogo delle solite affissioni. In

caso di recidiva, la multa cresce del doppio, e il trasgressore può essere, ad arbitrio del Ponente, deferito al collegio di disciplina.

3. Il Ponente, se ambedue le parti consentono, potrà concedere un'abbreviazione di questi termini, ed anche una dilazione ad istanza di una parte, udita però la parte avversa. Che se questa per giuste ragioni si opponga, e l'altra non voglia osservare i termini stabiliti, può il Ponente, rigettata la domanda di dilazione, decretare che la causa sia discussa in contumacia, notificando detto decreto all'avversario, con assegnazione di un congruo termine, perchè possa, se vuole, difendersi.

4. Se la parte non è rappresentata, sarà dal Ponente richiamata all'osservanza dei termini.

§ 57.

Secondo le norme consuete, la scrittura non deve eccedere le venti pagine della forma ordinaria tipografica del foglio romano; le risposte non debbono eccedere le dieci pagine, can. 29, (*Lex propria*).

§ 58.

1. Il Ponente, sull'istanza della parte interessata, che provi esservi necessità di sorpassare questi limiti, stabilirà *mediante rescritto*, il numero di pagine che concede in più, can. 29, § 2 (*Lex propria*).

2. Tale Decreto dovrà essere notificato all'altra parte, la quale può valersi della facoltà di usare lo stesso numero di pagine.

3. Se l'avvocato o il procuratore eccedesse il numero di pagine prescritto o concesso, sarà soggetto alle pene a seconda del can. 46 (*Lex propria*) e del § 80, n. 2.

§ 59.

1. L'istanza deve dall'avvocato o procuratore farsi in latino e in carta bollata come segue:

« (Intestazione e data) - *NN. instat, ut, attenta causae gravitate, limites constitutos viginti paginarum possit excedere. NN.* ». A piedi dell'istanza il Ponente o nega la grazia, rescrivendo: *Non expedire* o *Nihil* - ovvero la concede col seguente rescritto: « (Data) *Liceat iuxta petita usque ad paginas ... idque notificetur alteri parti, ut haec utatur iure suo. NN. Ponens* ». Si rimette poi la petizione al Protocollo per la notifica.

2. Il Ponente può concedere il permesso fino a tre fogli in più per la difesa, ed un foglio per le risposte; ulteriore permesso non può concedersi che dal turno.

3. La facoltà ottenuta verrà notata nella scrittura colle parole « *De licentia sub die ...* ». La parte avversa che usa del privilegio accordato al suo contraddittore, porrà « *vi licentiae, alteri parti concessae* ».

§ 60.

Sono assolutamente proibite le difese o risposte *ex gratia legendae*, e non solo non se ne terrà alcun conto, ma l'avvocato o procuratore che le presenta o firma e sia recidivo, sarà deferito al collegio di disciplina, fermo il disposto del § 80, n. 2.

§ 61.

1. L'esemplare della difesa e della risposta dalle parti o dai loro procuratori, anche se prestano l'opera di assistente o consultore, sarà presentato al Ponente o al suo Aiutante di studio, per impetrare l'*imprimatur*, can. 29, § 3 (*Lex propria*).

2. L'una e l'altra dagli avvocati e dai procuratori deve sempre essere scritta in lingua latina.

3. Le parti se da se stesse, anche coll'assistenza di un avvo-

cato, assumono la propria difesa, possono servirsi nella scrittura di difesa e di risposta della lingua italiana o francese. In ogni caso però unica sempre dev'essere la scrittura di difesa e di risposta, ossia o della parte o del patrono, non mai duplice, cioè dell'una e dell'altro, can. 18, §§ 5, 6 (*Lex propria*).

§ 62.

1. Nascendo questione o dubbio, se nei sommari siano integralmente e fedelmente riferiti i documenti, o in genere se le *copie* siano fedeli, la parte interessata farà istanza al Ponente, perchè dal Notaio siano collazionati i documenti stessi. Il Notaio, veduto il rescritto del Ponente che ordina la verifica, procederà al collazionamento, e riferirà sull'esito della verifica, attestando se i documenti sono o no fedelmente riferiti in sommario. Tale verifica può anche ordinarsi *ex officio* dal Ponente. Nell'uno e nell'altro caso il decreto che ordina la verifica, e l'attestazione della verifica fatta deve essere notificato ad una parte, se fatto ad *istanza* dell'altra; ad ambedue, se fatto *ex officio*.

2. Il decreto che prescrive la collazione, « *Mandat, ut instante NN. fiat collatio documentorum a Notario* ». La formola dell'attestazione sarà: « *Facta collatione documentorum productorum vel scripturarum originalium cum exemplaribus, testor infrascriptus, mihi constare de fidelitate exemplarium cum suis originalibus. NN. Notarius* ».

§ 63.

La stampa delle difese e dei sommari si eseguirà presso le tipografie autorizzate dal Collegio della S. Rota, can. 29, § 4.

§ 64.

Quando una parte che si mantiene contumace, chiede che l'udienza venga differita, non ha diritto che le sia comunicata la difesa contraria. Il suo *Memoriale* per la dilazione o per

altro incidente, che sospende il merito, dev'essere comunicato all'altra parte, perchè possa rispondervi.

§ 65.

1. Sebbene nel decreto di concordazione dei dubbi, o altrimenti con decreto di Ponenza, sia già stata destinata l'udienza per la proposizione della causa, tuttavia è in facoltà del Ponente di differirne la discussione ad altra udienza; e ciò tanto su *domanda* delle parti, quanto *ex officio*.

2. Se le parti convengono nel differimento, ne dànno avviso al Ponente, che, ove acconsenta, fissa la nuova udienza, rescrivendo nella stessa domanda, nella quale le parti manifestano la loro convenzione: « *Obtinuit et de consensu partium destinavit* ... ». Se le parti non convengono, quella che chiede la dilazione, fa istanza al Ponente, perchè si citi l'altra parte *ad videndum destinari alium turnum rotalem*. Il Ponente, intesa l'altra parte, ove creda accordare il richiesto differimento, fa il seguente decreto: « *Obtinuit et destinavit turnum rotalem diei ... et notificetur* ». Altrimenti lo nega col decreto « *utatur iure suo in die propositionis causae super merito, idque notificetur* ». In questo caso la parte, la quale insiste per la dilazione, ne fa domanda per *memoriale* al turno nel giorno destinato per la proposizione della causa.

3. Quando la decisione sulla domanda di dilazione si differisce *ad diem propositionis causae super merito*, rimangono fermi i termini stabiliti per la distribuzione delle difese e risposte.

4. Il *memoriale* per la dilazione deve distribuirsi almeno sei giorni prima della proposizione della causa, e dovrà notificarsi alla parte avversa, perchè, se vuole, possa rispondere, presentando apposito memoriale, almeno tre giorni prima della proposizione della causa. Non si ammette altro memoriale di ri-

sposta, salvo però il diritto di domandare la discussione orale, a norma dei §§ 66 e seg.

5. Se per qualche causa non prevista, all'ultimo e poco prima della proposizione della causa, si domandi allo stesso turno che voglia differire la discussione della causa, il memoriale presentato al turno dev'essere notificato all'altra parte; altrimenti non se ne terrà alcun conto.

§ 66.

1. Per dilucidare le prove ed argomenti addotti, e sciogliere le contrarie difficoltà, è vietata l'*informazione orale ai Giudici* per spiegare le difese e le allegazioni scritte, ed è permessa una moderata discussione orale davanti ai signori Uditori, riuniti in udienza di turno.

2. La discussione non deve avere forma oratoria, ma sarà ordinata a dichiarare qualche punto particolare della causa.

§ 67.

Questa può essere concessa ad istanza delle parti contendenti, se il Ponente creda di assentire, o dal tribunale d'*ufficio*, can. 30 (*Lex propria*).

§ 68.

Il tempo utile per domandarla ed ordinarla si ha (can. 30, § 1), durante il periodo dei dieci giorni o altra più breve dilazione, che decorre dalla risposta all' udienza di turno per la decisione.

§ 69.

Se le parti hanno nuovi documenti o importanti comunicazioni da fare ai Giudici, ciò facciano *per iscritto*, non nella discussione orale, riservata solamente a dilucidare le prove o le eccezioni già addotte.

§ 70.

1. Non è permesso di fare risposte o sussunte stampate o *scritte* alle conclusioni della discussione orale; ma se la discussione non si esaurisce sufficientemente in una sessione, è in facoltà del tribunale di ordinarne un'altra.

2. Così pure è in facoltà dei singoli Giudici di chiedere, anche seduta stante, che si dilucidi uno od altro capo della controversia, per togliere dubbi nati nella discussione.

3. In via assolutamente eccezionale, se dalla discussione apparisse che la controversia non è matura per la decisione, il tribunale può rescrivere: « *Partes contendentes vel advocati seu procuratores* (se sono stati costituiti) *scribant ad ulterius declaranda iura controversa* ».

4. Ciò deve costituire un'*eccezione*, perchè il tribunale non deve ammettere alla discussione orale una causa, che non conosca sufficientemente istruita per la decisione. Questo si farà conoscere alle parti nel rescritto che rigetta la domanda, colla formola: « *non esse locum disputationi orali, sed antea corroborentur probationes* ».

§ 71.

1. Il rescritto di ripulsa o di ammissione ed il modo della discussione orale, se è ordinato dal turno, deve essere redatto e notificato per ordine del Ponente.

2. Il Ponente è il moderatore della discussione, e vigila perchè non si trasgrediscano le norme prefisse.

3. Nelle cause criminali poi si avrà riguardo che l'accusato o il suo rappresentante possa per ultimo fare le sue discolpe alle accuse mossegli.

§ 72.

1. Non saranno ammesse ordinariamente a discutere oralmente le parti stesse, ma ciò faranno per mezzo degli avvocati

o procuratori, che le difendano o le assistano. Il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo, nelle cause in cui rispettivamente prendono parte, devono essere presenti.

2. Il tribunale può invitare i periti a esser presenti alla discussione per ascoltare le loro dichiarazioni.

3. Tuttavia se trattisi di attore o convenuto, che utilmente e con cognizione di causa possa illustrare le proprie ragioni, e specialmente in affare criminale, il tribunale può permettere che le parti stesse, benchè rappresentate o assistite dagli avvocati, siano ammesse alla discussione orale.

4. Non saranno ammessi ad assistere alla discussione gli estranei, ossia coloro che non sono compresi nei nn. 1 e 2 di questo paragrafo.

§ 73.

1. Le parti che richiedono la discussione, ne fanno istanza scritta al tribunale « *instant, ut concedatur discussio oralis et destinetur dies* ... ». Se il Ponente o il tribunale l'accorda, si rescrive: « *Die ... obtinuit et destinavit pro discussione diem ... et cum intimatione. - NN. Ponens* ».

2. La formola è *uguale* quando la discussione si concede ad istanza di una parte sola; ma allora si aggiunge « *et mandavit notificari* ».

§ 74.

1. Due giorni almeno prima della discussione, le parti sono tenute a designare per iscritto all'Aiutante del Ponente i capi della discussione, precisando brevemente i punti della controversia che s'intendono dilucidare.

2. L'Aiutante ne darà comunicazione alle parti medesime, agli Uditori di turno, ai loro Aiutanti di studio, coll'indicazione dell'ora, giorno e luogo della discussione, inserendo pure i quesiti che gli Uditori volessero formulare per ulteriori dichiarazioni, can. 30, § 3 (*Lex propria*).

3. La discussione orale si può fare lo stesso giorno della proposizione della causa e immediatamente prima di questa, di maniera che, finita la discussione, subito segga il turno per la decisione.

§ 75.

Assisterà alla discussione un Notaio del tribunale perchè, sia ad istanza delle parti, consentendo i Signori Uditori, sia a loro domanda, ponga incontanente a verbale qualche importante deduzione o risultanza, che emerga dalla discussione, can. 30, § 5 (*Lex propria*).

§ 76.

1. Affinchè sia mantenuto il debito ordine e decoro alla discussione, il tribunale può punire gli avvocati, procuratori e le parti che vengano meno al loro dovere, e al rispetto dovuto al tribunale, can. 30, § 6 (*Lex propria*).

2. La parte che offendesse il decoro dell'aula giudiziale, perde il diritto di discutere ulteriormente, e potrà essere allontanata.

3. Contro l'avvocato poi o procuratore che si faccia reo di siffatta offesa, può il tribunale, sulla notorietà del fatto, pronunciare immediatamente decreto di sospensione dall'ufficio, per un tempo più o meno lungo, ed anche denunciarlo al collegio di disciplina, perchè sia cancellato dall'albo degli avvocati rotali.

§ 77.

1. Quando vien fatta la distribuzione delle difese, si avviseranno dal Ponente i singoli Prelati del turno circa il giorno dell'udienza dello stesso stabilita per la definizione della causa. Tale avviso si rimanda ogni volta che avrà luogo un differimento. Che se la dilazione è ordinata *ex officio* dal tribunale, si aggiunga « *ex decreto sacri tribunalis* ».

2. Il protocollista con biglietto affisso nella Cancelleria, dà avviso alle parti e agli interessati del giorno che il Ponente ha fissato al turno rotale, per la discussione della causa.

§ 78.

Quanto all'abito, che useranno i Signori Uditori nella udienza sia di turno, sia di collegio, non che gli avvocati e i procuratori e le altre persone, che d'ufficio vi prendono parte, si provvederà con ordinanza del tribunale.

§ 79.

1. L'udienza di turno o di collegio si distingue dall'udienza di *ponenza*, in cui dal solo Ponente o dal suo Aiutante si fanno i rescritti.

2. All'udienza di turno o di collegio in cui si propongono affari non giudiziali o questioni giudiziali, ma senza dubbi, resta il nome di *Rota memorialium*.

3. I provvedimenti giudiziali del tribunale fatti non in risposta a ricorso o domanda delle parti, quantunque da queste provocati, sono *decreti;* se fatti sopra istanza o ricorso delle parti ed in risposta delle medesime, sono *rescritti;* sono *sentenze* definitive o interlocutorie ossia incidentali, se risolvono una questione *definitiva* o *incidentale*.

§ 80.

1. Per la legittima esecuzione degli atti giudiziali di qualunque specie, compete ai Signori Uditori anche la facoltà di applicare le misure coercitive a norma del cap. III, sess. 25, *De reformatione, Concilii Trid.*

2. Per ottenere l'osservanza di questo Regolamento, si possono infliggere moderate multe agli avvocati o procuratori che trasgrediscano queste norme, previa una pubblica scritta comminazione della multa. - Non è permesso d'imputare siffatte multe tra le spese rifattibili dai clienti.

TITOLO III.

Degli Incidenti.

§ 81.

Nello svolgersi del processo giudiziale che si esplica specialmente davanti al Ponente, possono sorgere varie controversie, che dànno luogo ad altrettanti incidenti.

§ 82.

1. Dai decreti emessi dal Ponente, compete appello al turno. Per il che se le parti od una di queste non si acquietano al decreto o rescritto del Ponente, o impediscono colla loro opposizione che questo sia emesso, la questione si porta al turno coll'appello, can. 24, § 3 (*Lex propria*).

2. L'appello deve interporsi dentro 10 giorni, can. 4, § 5, *Appendix* - (*Lex propria*).

3. Il turno deciderà, se l'appello ha effetto devolutivo insieme e sospensivo, o solamente devolutivo.

§ 83.

1. Alla regola suddetta fa eccezione il caso che il Ponente ordina l'esecuzione provvisoria della sentenza o l'inibizione di essa, il quale decreto o rescritto in forza del canone 20 (*Lex propria*) è inappellabile, salvo il diritto di *ricorso* al turno, che esaminerà, se il Ponente ha oltrepassato le sue attribuzioni.

2. Però tale decreto o rescritto deve essere motivato in fatto e in diritto.

§ 84.

Dal Ponente si ordinerà l'esecuzione *provvisoria* quante volte ciò è conforme al diritto comune, e specialmente quando si tratta di misure provvisionali ed assicurative, o di giudizî possessorî, di alimenti e di mercedi.

§ 85.

1. È in facoltà del Ponente di ordinare a vantaggio dei litiganti quelle cauzioni e garanzie che saranno opportune:

a) sia per conservare la cosa litigiosa durante il giudizio d'appello, quando non si faccia luogo all'esecuzione provvisoria;

b) sia per assicurare all'interessato la restituzione delle cose o delle somme dovute, qualora la sentenza fosse eseguita provvisoriamente ovvero, previa petizione di restituzione in intiero o querela di nullità, venisse revocata o dichiarata nulla;

c) sia per assicurare adeguatamente l'esecuzione della decisione, che sarà per prendere il tribunale, secondo le diverse azioni dei giudizî possessorî, e di alimenti e di mercedi.

2. Una forma di cauzione di facile esecuzione, oltre la fideiussione di persona solvibile, è il deposito giudiziario a favore del litigante, contro cui si ordina l'esecuzione provvisoria, o a cui la medesima non è stata concessa.

3. Il Ponente ordinando l'esecuzione provvisoria « *mandat attentis ... ut sententia interim, seu antequam res iudicata habeatur, executioni demandetur; sed sub cautione vel fideiussoria vel depositi iudiciarii, praestanda a Caio, cuius favore sententia executionem obtinet, ut si executio revocari debeat, Titio ... res integra restituatur, vel summa ex integro solvatur* ». Se al contrario fa l'inibitoria; « *prohibet quominus sententia, quamvis in rem iudicatam transierit, executioni demandetur, attentis ... tamen vult, ut cautio detur ab eo, cuius favore decernitur*

inhibitio, iudicatum solvendi aut praestandi, quando executio decernetur ».

§ 86.

Gli *incidenti* che previo decreto o rescritto del Ponente o del turno passano alla decisione del turno, si differenziano per il modo con cui si propongono, ossia:

1.° per *memoriale* e senza dubbi;

2.° o con proposizione di dubbi.

§ 87.

È questione incidente proposta *per memoriale*, ossia *per semplice libello*, e senza dubbi, la discordia delle parti nella formola dei dubbi, e allora il Ponente fa il rescritto sull'istanza stessa: « *Die ... Remisit instantiam ad turnum, et mandavit proponi per memoriale in turno diei ... idque notificetur* »

§ 88.

Il tribunale rispondendo al *memoriale* fa un *rescritto*, in cui convenientemente, ma non necessariamente ossia non a validità dell'atto, saranno esposte le ragioni di decidere e che sarà inappellabile.

§ 89.

Le questioni incidenti di minore importanza, ossia quelle in genere la cui soluzione dipende più che dalla risposta a qualche questione di *fatto* o di *diritto*, dall'equità e prudenza dei signori Giudici, come la concordazione dei dubbi, la fissazione del giorno dell'udienza, la concessione di dilazione, la scelta dei periti in caso di discordia tra le parti, e la determinazione della formola del giuramento da prestarsi dalle parti in prova di qualche fatto, ed altre controversie simili, secondo il giusto apprezzamento del Ponente, si propongono al turno per semplice *memoriale* e senza dubbi, colla formola del suddetto rescritto.

§ 90.

1. Alle questioni che si propongono *coi dubbi*, il turno risponde con decisioni motivate in *fatto e in diritto*, come nelle sentenze definitive.

2. Queste decisioni si dicono sentenze *incidentali* o *interlocutorie*.

§ 91.

1. Opponendosi una od ambedue le parti che la questione si proponga per *memoriale* e *senza dubbi*, il Ponente che ha deciso la proposizione per *memoriale* e, non ostante l'opposizione, non intende recedere dal suo decreto, rescrive: « *Utatur* (vel *utantur*) *iure suo in die propositionis causae super merito in turno diei* .... ».

2. In forza del quale rescritto, il turno che deve decidere la controversia incidentale, prima pronunciasi sulla domanda, se si debba far luogo alla proposizione dei dubbi; il che se si concede, si fa col rescritto: « *Obtinuit et DD. PP. mandarunt ut coram D. Ponente concordarentur dubia, servatis servandis, idque notificetur* ».

3. Non ammettendosi la proposizione dei dubbî, esce il rescritto che insieme così decide l'incidente: « *DD. PP. attentis* (e qui si devono indicare brevemente le ragioni della repulsa)... *censuerunt non esse locum concordationi dubiorum, sed mandarunt ut ex. gr. periti eligantur, vel testes audiantur, et in peritos eligantur Titius et Caius, vel uti testes audiantur Titius et Caius, servatis servandis, idque notificetur* ».

§ 92.

1. Il *memoriale*, col quale si domanda la soluzione di una questione al turno, può anche non essere *stampato*, purchè sia scritto in caratteri chiari e ben intelligibili; deve essere noti-

ficato all'altra parte nella cancelleria del tribunale *coram Notario*, che ciò deve notare nella copia che rimane in atti.

2. Non è vietato alla parte avversa di presentare, nello stesso modo, anche un memoriale di risposta, che deve essere ugualmente notificato.

3. Il turno, nel giorno stabilito, se crede la questione matura, la decide con *rescritto*, altrimenti concede una *dilazione*, sia ad *istanza delle parti*, sia *ex officio*.

§ 93.

Quando la questione incidente si presenta *coi dubbi*, le scritture o difese devono essere *stampate*, e si comunicano tra le parti, osservando i termini e i modi prescritti nei can. 26 e 27 della *Lex propria* e nei §§ 45 e seg. del Regolamento.

§ 94.

1. È in arbitrio dei signori Uditori di concedere, se lo credano opportuno nei singoli casi, alle parti di essere udite verbalmente, anche nelle questioni incidenti proposte solo *per memoriale*.

2. Negli incidenti in cui la questione consiste nella discordia delle parti, o sulla formola dei dubbi, o nella determinazione del giorno della proposizione della causa, o sulla opportunità ed equità della chiesta dilazione, o sulla accettazione di un perito piuttosto che un altro, o di alcuna prova a preferenza di altra, o in altre simili questioni, la discussione orale può essere grandemente utile, anche per definire più sollecitamente questioni, che generalmente non hanno grandi difficoltà oggettive.

3. Negli incidenti proposti *per dubbî* è permessa alle parti la *discussione orale* secondo le norme soprascritte.

4. Ammessa la discussione orale dovrà essere regolata colle norme ordinarie, fatta eccezione nelle cause proposte *per memoriale*, riguardo al tempo in cui quella deve concedersi, po-

tendosi ammettere subito dopo che le parti hanno presentato *i memoriali*, senza attendere le risposte, od anche se una parte ha presentato il memoriale, e l'altra ha rinunciato formalmente *in iscritto* a farlo.

5. Però dopo la discussione orale, non sarà mai ammessa alcuna memoria o risposta scritta.

§ 95.

1. Le sentenze incidentali, quelle anche che si dicono aver forza di definitive, non si possono appellare, e non ammettono neppure il ricorso presso altro turno; però si possono appellare presso il turno sentenziante.

2. A tal uopo le parti possono domandarne la revoca, ed il turno può ammettere o rigettare detta domanda, per sentenza incidentale prima della sentenza definitiva, o nell'atto stesso della definitiva.

3. Il rigetto è puro e semplice col rescritto « *In decisis* ». L'ammissione della revoca sarà fondata sulle nuove deduzioni, che devono brevemente spiegarsi nella sentenza di revoca. Quando la risposta alla domanda di revoca è rimessa alla definitiva, si dà il solito rescritto: « *Habebitur ratio in die propositionis causae super merito* ».

§ 96.

Per rescritti o decreti sugli incidenti, emanati dal turno e che richiedono un'esecuzione, questa è commessa al Ponente davanti al quale la parte più diligente cita: « *exequi rescriptum*, ex. gr. *circa deputationem peritorum* ». - Sulla *istanza* si decreta dal Ponente: « *Obtinuit et deputavit in peritum D. N. N ad formam rescripti S. Ordinis* ».

§ 97.

1. Se è decretato dal Ponente l'*intervento*, o *volontario* ossia ad istanza di un terzo, fino allora estraneo al giudizio, che domanda di entrare nel giudizio stesso; o *necessario*, cioè prescritto d'*ufficio*, o ad *istanza della parte litigante*, le opposizioni contro i decreti del Ponente, devono rimettersi al turno *per memoriale, citatis partibus*.

2. Quando il Ponente stimi in cause di qualunque natura, che l'*intervento* si debba chiedere d'*ufficio*, denuncia la cosa al Promotore di giustizia, che, se ciò trova giusto, fa la domanda, sulla quale il Ponente fa il solito rescritto: *Obtinuit* etc. Se l'altra parte si oppone, la cosa è rimessa al turno col medesimo rescritto.

3. Nascendo conflitto tra il Ponente e il Promotore di giustizia, la questione è portata al turno.

§ 98.

1. Il Ponente ha facoltà, senza ricorrere al turno, di ordinare, che *lite pendente nihil innovetur*, e di rimettere le cose in pristino contro gli *attentati;* non che di ordinare il *sequestro* delle cose controverse, sia mobili sia immobili, in quanto questo può esser necessario a conservare integro e sicuro l'oggetto della controversia fino all'esecuzione della sentenza, fermo il prescritto del § 83.

2. Le controversie incidentali che possono insorgere su tali incidenti, sono rimesse al turno.

§ 99.

Le questioni incidenti promosse in grado di appello presso la S. Rota, ossia non definite in primo grado, si possono definire presso la S. Rota, se hanno connessione colla causa principale

già definita in primo grado, a norma del can. 14, § 2 della *Lex propria.*

§ 100.

1. Le domande incidenti devono essere presentate al Ponente con *supplice libello*, dove si conterrà una breve enunciazione dei motivi e delle prove giustificative.

2. Il Ponente, se non crede di dovere rigettare la domanda, rescrive: « *notificetur parti adversae* » assegnando un termine dentro il quale risponda: « *an ipsa annuere vel contradicere intendat petitioni adversae partis* ».

TITOLO IV.

Dell'istruzione del Processo.

CAPO I.

DELL'UFFICIO DELL'UDITORE SCELTO AD ISTRUTTORE DEL PROCESSO.

§ 101.

1. Il decreto di Mons. Decano che affida ad un Uditore, a norma del can. 22, § 2 (*Lex propria*), l'istruzione del processo, va notificato alle parti per loro regola, ed affinchè possano dedurre se credono, le proprie eccezioni contro il decreto stesso. Quindi il decreto del Decano si trasmette al Ponente col rescritto: « *Uniatur fasciculo actorum, idque notificetur* ».

2. Però nelle cause criminali di indole secreta ed in altre di non minore gravità, ad istanza del Promotore di giustizia, o del Difensore del vincolo, ciascuno nelle cause a sè spettanti, ovvero d'*ufficio*, può il turno ordinare che l'istruttoria si mantenga secreta fino a che non sia compita.

§ 102.

1. Il Ponente od altro Uditore del turno giudicante non può insieme essere istruttore della causa, ma dal Decano quest'officio deve commettersi ad un Uditore di altro turno.

2. Quando poi lo stesso turno dia il rescritto: « *compleantur acta seu probationes, iuxta instructionem dandam a Promotore iustitiae aut a Defensore vinculi* », ovvero lo stesso turno prescriva il modo e i limiti della istruzione da farsi, e questa debba compiersi da una Curia diocesana, allora non si costi-

tuisce il giudice istruttore a norma del num. precedente; ma il Ponente trasmette alla Curia per mezzo di lettera *rogatoria* da sè sottoscritta e dal Notaio come al § 15, n. 1, il mandato d'istruire il processo secondo l'istruzione da annettersi alla lettera.

3. La lettera così si formula dal Ponente: *Premesso il tenore del decreto che prescrive l'istruzione, il Ponente rimette il testo dell'istruzione preparato o dal turno, o dal Promotore di giustizia, o dal Difensore del vincolo; ed insieme dà all'Ordinario le facoltà opportune e necessarie per costituire il giudice Istruttore, anche con la facoltà di suddelegare, per compire l'affidata istruttoria,* servatis de iure servandis, *previa la costituzione del Difensore del vincolo, nelle cause matrimoniali, secondo la Cost.* Dei miseratione, *e del Promotore di giustizia nelle cause criminali. Quindi si domanda alla Curia, che, compìta l'istruttoria, si trasmettano gli atti originali, raccomandati possibilmente per l'ufficio postale.*

4. Nella stessa forma, *congrua congruis referendo,* (come nel § 111) si concepisce la lettera dell'Uditore Istruttore, quando l'istruzione intera o in parte si debba compiere da una Curia diocesana. Ossia premesso il decreto col quale fu esso costituito Istruttore, dà le norme giusta le quali si debba compiere l'istruttoria.

§ 103.

1. L'istruttoria che si compie in cause venute alla S. Rota per via di appello, si fa colle ordinarie facoltà del S. Tribunale; nelle cause deferite per *commissione,* le facoltà si ripetono dal rescritto stesso di commissione.

2. Nell'uno e nell'altro caso, quando il decreto di Mons. Decano è denunciato alle parti, e quindi in rapporto alle medesime è reso giudiziale, non si esprime nei singoli decreti, che l'Istruttore procede *ex facultate ordinaria* o *ex commissione,* ma assolutamente si afferma la qualifica di *Istruttore.*

§ 104.

1. Lo scopo e i capi dell'istruttoria devono essere sommariamente espressi nel decreto che deputa l'Istruttore, la cui potestà s'intende sempre estesa a tutti gli atti compresi o connessi con quelli indicati nel decreto.

2. Perciò non si avrà come nullo un atto ordinato o compìto dall' Istruttore, quando l' atto stesso serve alla scoperta della verità inquisita. Che se muovasi eccezione contro la validità di questi atti perchè pretendesi, non essere connessi coll'affare principale espresso nel rescritto di commissione, e perciò non potersi sostenere, di questa eccezione giudica il turno.

3. Le parti interessate potranno procurare il pronto e completo compimento dell'istruttoria, e su di ciò fare istanze all'Istruttore, sollevando anche presso il turno le loro eccezioni. se sono rigettate dall' Istruttore.

§ 105.

1. Commessa l'istruttoria, il Ponente seguita a compiere quegli atti che non pregiudicano nè appartengono all'istruttoria.

2. Se qualche atto dalle parti reclamanti presso il turno si pretenda posto indebitamente dal Ponente, perchè compreso nel mandato d'istruttoria, non si avrà per nullo l'atto stesso, se ciò non si decreta dal turno.

§ 106.

1. L'istruttoria si riferisce alle prove da costituirsi, ossia da ottenersi, o per testi, o per periti, o cogli interrogatorî proposti alle parti, o con giuramenti deferiti alle medesime.

2. Quanto alle prove già costituite, i relativi atti e documenti si domandano dal Ponente, perchè siano uniti al processo, sia *ex officio*, sia ad istanza delle parti.

3. Quando per costituire le prove è necessario delegare un giudice *extra Curiam*, ciò si fa con lettere *rogatorie* o *remissoriali*.

4. Se gli atti o documenti che la parte ha dimostrato di avere diritto a che siano esibiti, si neghino dal pubblico ufficiale, o da altri che li possiede, il giudice che deve costringere all'esibizione di tali documenti è deputato con lettere dette *compulsorie*.

§ 107.

L'istruttoria di qualunque prova, può essere ordinata d'*ufficio* dal turno, o ad istanza delle parti, o può essere ordinata espressamente o implicitamente nel rescritto di commissione, con cui si delega la definizione di una causa, che in tutto o in parte deve essere istruita.

§ 108.

1. Se trattasi di affare criminale, l'Istruttore deve essere assistito dal Promotore di giustizia a cui fa nota la commissione d'istruttoria e i relativi documenti, perchè esamini gl'interrogatorî da farsi alle parti e ai testi, le risposte avute e ogni altra specie di prova, e così possa domandare ulteriori ricerche se lo creda opportuno alla scoperta della verità.

2. Nelle altre cause di bene ed ordine pubblico dall'Istruttore sarà richiesto l'intervento del Promotore stesso, secondo che lo crederà opportuno.

3. Però è rimesso all'arbitrio dell'Istruttore il determinare nei singoli casi il modo e il limite di tale assistenza, che non è assolutamente necessaria ossia non per la *validità* di queste cause di cui al n. 2, nè si richiede sia espressa negli atti istruttorî.

4. Nelle cause riguardanti il vincolo matrimoniale, o la validità della professione religiosa, o della sacra Ordinazione, si

richiede l'assistenza del Difensore del vincolo, a norma delle Costituzioni « *Dei miseratione* » et « *Si datam* ».

§ 109.

1. Alle persone accusate o inquisite per crimini, sottoposte agli interrogatorî, non si deferisce il giuramento.

2. Sarà cura dell'Istruttore nelle accuse criminali assegnare un difensore all'accusato che lo assista anche nel periodo istruttorio, se questi ne sia sprovvisto, o non sia sufficientemente idoneo a provvedere alla sua difesa.

§ 110.

Se le parti o i testi da interrogare ed esaminare non siano presenti in Curia, nè facilmente vi accedano, o la perizia si debba compiere fuori di Roma, l'istruttoria si ottiene da giudici delegati o suddelegati *extra Curiam*, ai quali si rimettono le *lettere rogatorie*.

§ 111.

1. La scelta del giudice si fa dall'Uditore Istruttore, ma negli affari non criminali, anche ad istanza della parte più diligente, sulla cui istanza si fa il rescritto: « *Obtinuit et infrascriptus S. R. Rotae Auditor in hac causa iudex Instructor delegavit ... iuxta litteras rogatorias, quarum remittetur exemplar cum facultatibus necessariis et opportunis, non exclusa potestate subdelegandi etc.* » a tenore del § 102.

2. Quando la scelta è fatta o sulla richiesta del Promotore di giustizia o *ex officio*, il decreto con cui si rimette la rogatoria è redatto assolutamente in nome dell'Istruttore, ossia: « *Infrascriptus Sacrae Romanae Rotae Auditor* etc. *Dño N. N. ... in ecclesiastica dignitate constituto munus committit iuxta litteras rogatorias ...* ». Il decreto o rescritto e le lettere sono sottoscritte dall'Istruttore che firma quale: « *S. R. Rotae Auditor et in causa*

iudex Instructor »: segue la controfirma del Notaio e il sigillo della cancelleria.

§ 112.

Dai decreti e rescritti del giudice Istruttore compete appello al turno, cui appartiene la causa soggetta ad istruzione.

§ 113.

Nei giudizi delle cause matrimoniali, istruite nei luoghi delle missioni, quantunque non sieno state osservate le norme e regole prescritte dalle Istruzioni della S. Sede, purchè tuttavia sufficientemente apparisca la verità dei fatti controversi e si siano osservate le forme sostanziali del giudizio, nè sia mancato il ministero del Difensore del vincolo, si può venire alla sentenza definitiva.

CAPO II.

DEI TESTIMONI.

§ 114.

Riguardo alla prova *per testes* si osservano le seguenti norme:

1. Quanto alle persone dei testi non si hanno inabilità assolute, ma le persone sospette di spergiuro si ascoltano senza obbligarle col giuramento o in tutto o in parte, e la deposizione non giurata vale almeno come indizio.

2. Il testimonio generalmente deve prestare, prima dell'interrogatorio, giuramento *de veritate dicenda;* di più nelle cause spirituali di bene pubblico i testimonî si possono obbligare con giuramento a custodire il secreto circa la fatta interrogazione e risposta fino alla pubblicazione del processo. È in facoltà del giudice deferire nuovamente il giuramento *de veritate* dopo

compiuto l'interrogatorio, ossia non ostante il giuramento prestato fin da principio *de veritate dicenda*, e questo quante volte ciò richiegga la gravità o le circostanze dell'attestazione.

3. La parte e così pure il Promotore di giustizia o il Difensore del vincolo che domanda la prova *per testes*, deve indicarli per nome insieme ai punti degli interrogatorî.

4. Il teste che non risponde alla citazione, può essere punito a norma del diritto comune.

5. I testimonî, separatamente, vanno interrogati dal giudice Istruttore, non dalle parti, nè dal Promotore o Difensore se assistono, che però hanno diritto di chiedere al giudice, che faccia qualche interrogazione.

6. Si può permettere alle parti o loro avvocati di assistere all'interrogatorio, se trattasi di interesse puramente patrimoniale o pecuniario.

7. Deve sempre assistere un Notaio che faccia il verbale delle risposte del teste.

8. La risposta deve essere orale, non scritta, provocata dalla interrogazione, che al teste non si denuncia nella citazione, dove solo, secondo l'opportunità, si spiega l'oggetto più o meno generico della richiesta attestazione. È però permesso di valersi di scritti documenti per richiamare alla memoria cifre o *date*.

9. È in facoltà del giudice mettere i testi a confronto.

10. L'attestazione va sottoscritta dal Giudice, dal Notaio e dal teste, dopo che gli sarà stata letta e data facoltà di fare aggiunte o correzioni.

11. I testi hanno diritto alla rifusione delle spese per viaggio e dimora nel luogo del tribunale inquirente.

§ 115.

Compiuto l'esame di tutti i testimonî, il giudice Istruttore, se le parti o i loro procuratori non siano stati presenti all'esame, ne pubblica il processo, dando un congruo termine perentorio

per eccepire contro l'esame e i testi, e anche perchè la parte avversa dichiari, se intende di produrre testi in difesa.

§ 116.

1. Nelle cause criminali o altrimenti di ordine pubblico, quando non si creda opportuno pubblicare l'esame testimoniale, tuttavia all'accusato devono contestarsi le testimonianze d'accusa, almeno le principali, tacendo i nomi dei testi, se ciò sia richiesto da una causa grave.

2. Può il giudice, se lo creda prudente ed opportuno, obbligare l'accusato e il suo avvocato, col giuramento *de secreto servando*, a non pubblicare o propalare il contenuto delle contrarie attestazioni e i nomi dei testi.

3. Se il testimonio ha resa la sua attestazione sotto condizione, che il suo nome non sia manifestato all'accusato o al suo procuratore; o per altra ragione non meno grave non sia espediente far noti i nomi dei testi; e d'altra parte l'accusato insista nell'eccezione, che non hanno valore le attestazioni, perchè a lui non è possibile eccepire contro le persone dei testi, può il giudice, se lo crede prudente, scegliere due o tre persone, non interessate nella causa e superiori ad ogni sospetto, alle quali manifesti i nomi dei testi, perchè giudichino se i testi sono fededegni. Il loro responso sarà manifestato all'accusato; ed anche il nome di dette persone, se il giudice lo creda espediente.

§ 117.

Il giudice Istruttore che con *lettere rogatorie* delega o suddelega un giudice ad esaminare i testi o le parti stesse, dà le opportune istruzioni ed anche, se il crede utile, gl'interrogatorî da proporsi.

§ 118.

Quando si presentino testimonî, per fare come si suol dire, *atto di notorietà*, spetta al Ponente della causa o al giudice

Istruttore, se è stabilito, autorizzare il Notaio a ricevere tale attestazione, prescrivendo le norme per la costituzione della prova.

§ 119.

Compiutosi il processo per la prova testimoniale, la parte più diligente cita l'altra « *in sequelam habitarum attestationum ... destinari turnum rotalem ...* ». Se la prova è stata ordinata dal turno, si aggiunge: « *et in reassumptionem causae destinari ...* ». Il Ponente rescrive: « *Obtinuit et destinavit turnum diei ...* ». E così per le altre prove.

CAPO III.

DEI PERITI.

§ 120.

La scelta dei periti, anche se la prova è ordinata dal turno, spetta al giudice Istruttore, se il turno non se l'è riservata.

§ 121.

1. La parte più diligente, se la scelta non si fa d'*ufficio*, cita l'altra: « *exequi rescriptum S. Ordinis et deputari peritum* ».

2. Nel termine per comparire, ciascuna parte ha diritto di presentare quei periti che creda idonei e preferibili.

3. Il giudice Istruttore deve scegliere quello o quei periti, che non sono ragionevolmente sospetti nè all'una nè all'altra parte.

4. Se una delle parti persista nell'eccezione contro la persona dei periti scelti, ma l'Istruttore, sentita anche l'altra parte, non creda di dovere recedere dalla scelta fatta, la questione si porta al turno colla consueta procedura degli incidenti.

§ 122.

Il numero dei periti, se non è determinato dalla legge, si fisserà dal turno o dall'Istruttore nei singoli casi, avuto riguardo all'istanza delle parti e alla natura della questione.

§ 123.

1. Nelle cause vertenti sulla validità del matrimonio, della sacra Ordinazione e professione religiosa, per rischiarare le questioni di natura teologica, si deputano uno o più periti-consultori, senza attendere alcuna domanda o presentazione delle parti, ossia *ex officio*.

2. La costituzione del perito-consultore non dispensa il giudice dall'assegnare in tali cause un difensore alla parte indifesa ed incapace di difendersi, col privilegio del patrocinio gratuito, se ne è il caso.

§ 124.

Il decreto o rescritto che deputa i periti, conterrà ben chiarito, sia l'oggetto su cui deve versare la perizia, coll'allegare all'uopo istruzioni e documenti, sia il modo col quale deve redigersi il rapporto.

§ 125.

1. Questo può essere redatto in due modi: 1.° o si fanno tante relazioni quanti sono i periti, redatte e sottoscritte dai singoli; 2.° ovvero si fa una sola relazione, che spiega il voto della maggioranza coll'indicazione delle diverse opinioni dei discordanti periti, senza indicare il nome degli opinanti; il rapporto comune è sottoscritto dai singoli periti.

2. Nel mandato che deputa i periti sarà indicato in quale dei due modi deve farsi la relazione.

§ 126.

1. Le parti hanno diritto di conoscere l'oggetto della perizia, purchè non si tratti di causa criminale, nel periodo inquisitorio, o altrimenti di affare grave di ordine pubblico, talchè sia espediente far conoscere alle parti interessate solo il risultato della perizia.

2. Avuta cognizione dell' oggetto prefisso alla perizia, le parti possono aggiungere le opportune osservazioni, ed anche chiedere modificazioni circa il rescritto di deputazione.

3. È alle parti permesso informare oralmente il perito nell'udienza nella quale esse prendono cognizione della perizia commessa, e il perito presta giuramento.

§ 127.

La parte diligente quindi cita: « *ad videndum expediri decretum super deputatione periti, ad eundem informandum, et iuramentum a perito praestari* ... ». Il giudice rescrive: « *Obtinuit, et Dominus ad effectum de quo in precibus destinavit diem ... in aedibus* vel *in sede tribunalis* ».

§ 128.

Il Notaio redige verbale dell'atto, che è sottoscritto oltre che dal Notaio, dal Giudice e dal perito, e deve conservarsi in atti.

§ 129.

1. È in facoltà del giudice di dispensare il perito dal giuramento, specialmente se questi deve pronunciarsi su questioni giuridico-teologiche, piuttosto che su fatti specifici.

2. Però è in arbitrio del giudice di deferire il giuramento al perito, anche nell'atto che depone in cancelleria la perizia, se in questa si asseriscano fatti nuovi ed inattesi.

§ 130.

1. Nel decreto di deputazione dei periti si deve determinare quale somma, e da chi deve sborsarsi per le spese della perizia.

2. Queste in genere devono sostenersi da chi dimanda la perizia e nel cui interesse viene ordinata.

§ 131.

1. Per le cause matrimoniali d'impotenza, la scelta e la maniera di procedere nella perizia deve regolarsi dall'Istruzione emanata dalla S. Congregazione del Concilio l'anno 1840: « *Cum moneat glossa* ».

2. Nei casi che solo parzialmente siano state osservate le prescrizioni di tale Istruzione, spetterà al turno giudicare se sia salva la sostanza della prova, o se si debba supplire qualche parte omessa nella perizia.

§ 132.

1. Nelle eccezioni contro le scritture pubbliche e private, occorrendo di verificare, se sono genuine o false, se non soccorra la prova testimoniale, giova la perizia affidata a calligrafi patentati (se sia possibile) ed esperti, che procederanno al confronto delle scritture.

2. Il confronto si compie esaminando, se la scrittura che si dubita se appartenga a un certo autore, è della stessa mano alla quale è provato appartenere certamente un'altra scrittura, che è sotto gli occhi dei periti.

§ 133.

Venendo a mancare per morte un perito, o rinunciando questi all'ufficio, od essendo legittimamente ricusato e dispensato dall'ufficio, si procederà alla sostituzione, che sarà fatta o dal

giudice Istruttore, o dal turno, ovvero dal Ponente, sentite le due parti interessate.

§ 134.

Se il fatto, oggetto della perizia, non sembri ai giudici del turno abbastanza chiarito, potranno chiedere ai periti stessi ulteriori schiarimenti; ed anche ordinare una nuova perizia, deputando pure *ex officio* altri periti.

§ 135.

1. Il voto dei periti sarà presentato al giudice che ha ordinata la perizia, il quale osserverà, se sia rispondente a tutte le parti del mandato espresso nel decreto, ed ordinerà il giuramento, se sia il caso, a norma del § 129, n. 2, e quindi lo deporrà in atti.

2. Il voto è reso noto alle parti per *intimo*, che è provocato dalla parte più diligente, o è fatto d'*ufficio*.

§ 136.

I giudici non sono obbligati di conformarsi al parere dei periti contro il proprio convincimento.

CAPO IV.

DELLE POSIZIONI E DEGLI INTERROGATORII GIUDIZIALI.

§ 137.

1. È permesso a ciascuna delle parti di desumere la prova dei fatti relativi alla causa dalla confessione giudiziale dell'altra parte.

2. Ciò è permesso anche nelle cause criminali o in genere di bene pubblico, nelle quali è il Promotore di giustizia che presenta all'accusato o inquisito o convenuto le posizioni od interrogatorî.

3. Nelle cause o matrimoniali o di validità della sacra Ordinazione o professione religiosa, uguale diritto spetta al Difensore del vincolo.

§ 138.

La domanda di proporre le posizioni e gl'interrogatorî per provocare la confessione si può presentare in qualunque stato dell'istruttoria; ma l'istanza deve essere corredata dei singoli capi, sui quali si vuole ottenere la confessione.

§ 139.

L'istanza è diretta ad ottenere dal giudice, che venga astretta la parte a rispondere all'interrogatorio; altrimenti che si ritengano i fatti come veri e confessati.

§ 140.

1. Il giudice non ammetterà l'istanza, se non riguarda fatti concludenti e pertinenti alla causa; quindi può riformare le posizioni o gl'interrogatorî e surrogarne altri, che crederà più opportuni.

2. La posizione nella forma differisce dall'interrogatorio, perchè questa assevera un fatto, e la parte cui è presentata s'invita a smentire o a confermare puramente e semplicemente il fatto asserito dalla parte *ponente*.

§ 141.

Il decreto che ammette le posizioni od interrogatorî deve contenerne il testo preciso e la comminatoria, che se la parte non risponda e non scusi con valevoli ragioni il suo silenzio o la sua assenza, si riterranno i fatti come veri e confessati.

§ 142.

Nelle cause non criminali si esigerà che la risposta sia giurata.

§ 143.

Se la parte da interrogarsi dimora fuori di Roma, nè possa comodamente citarsi a comparire, si dànno le *lettere rogatorie*, nella forma già prescritta.

§ 144.

Per ricevere le risposte deve assistere all'udienza un Notaio che le scrive, e quindi le legge alla parte, perchè prima di sottoscriverle, possa fare le aggiunte o correzioni, come si è detto per i testi.

§ 145.

Qualora la parte non comparsa nel giorno destinato, comparisca prima della sentenza definitiva e già compiuta l'istruttoria, può essere ammessa a rispondere agli interrogatorî presso il giudice Istruttore, previo decreto del turno; purchè però paghi, senza diritto di rimborso, qualunque sia l'esito della domanda principale, tutte le spese occasionate dalla sua contumacia.

§ 146.

1. Le posizioni o gli interrogatorî enuncieranno gli articoli di fatto dei quali si richiede la prova; saranno sottoscritti dalla parte proponente o dal suo procuratore, a ciò munito di speciale mandato. Basta però in questo caso il primo mandato *ad litem*, se vi sia espressa anche la potestà di proporre interrogatorî o in termini equipollenti vi sia inclusa.

2. Le risposte saranno oralmente date dalla parte stessa, o se si tratti di affare non criminale, anche da procuratore munito di speciale mandato.

3. La parte proponente non può essere presente alla risposta, purchè l'Istruttore non abbia decretato di mettere le parti a confronto.

4. Nelle cause che riguardano interessi privati, il confronto non si decreta, se non ad istanza delle parti, e poscia che la parte istante avrà proposto gli articoli delle interrogazioni; ma nelle cause criminali e nelle altre riguardanti il bene pubblico, il confronto si fa anche *ex officio*.

5. Il giudice può in queste ultime cause, anche nell'atto del confronto, fare domande d'*ufficio*.

§ 147.

La parte proponente « *instat ut Dominus admittat positiones et interrogationes in eadem instantia propositas et citet adversam partem ut eisdem respondeat, medio iuramento, cum monitorio ut si intra tempus et ad locum ab eodem Domino assignandum suo decreto non obtemperet, ipsa habeatur pro confessa* ». Il giudice Istruttore quando avrà approvate o modificate le posizioni od interrogazioni proposte, rescrive: « *N. N. petiit et obtinuit ut supra et ad eumdem effectum citetur N. N. ad comparendum die ... in sede ... aut aedibus ...* ». Il decreto di citazione si concepisce così: « *Citetur N. N. ex adverso principalis ad respondendum die ... hora ... in sede ... positionibus et interrogationibus in actis datis, medio iuramento, alias videndum declarari confessum circa facta in articulis contenta* ».

La formola delle *posizioni* è la seguente:

Primo, « *si pone che la verità è, che esso N. N. ponente nel mese di Luglio pagò al suo avversario scudi mille a saldo di quanto gli doveva; e se non crede esatta la somma, dica quale fu.*

Secondo, « *che il suo avversario confessò in detto tempo alla presenza di Tizio essere stato interamente soddisfatto e pagato di quanto fino a quel giorno gli si doveva* ».

§ 148.

Sarà cura del giudice di esigere, che le risposte siano *pure* e *semplici*, talchè si ammettano o rigettino i fatti articolati, asseriti dalla parte proponente.

CAPO V.

DEL GIURAMENTO DECISORIO, SUPPLETORIO ED ESTIMATORIO « IN LITEM ».

§ 149.

1. Il giuramento decisorio è quello che una delle parti deferisce all'altra, perchè secondo la risposta giurata, s'intenda decisa *inappellabilmente* la lite.

2. Il giuramento può deferirsi in qualunque stato e momento della lite.

3. Il procuratore non può deferire, accettare o riferire detto giuramento, nè rivocare il giuramento deferito, senza mandato speciale per questo oggetto.

4. Chi lo deferisce, deve proporne la formola.

§ 150.

Può essere deferito solo:

1.° in quelle questioni in cui si può transigere, o che non siano di troppo grave momento, attesa la condizione della persona che deferisce, o a cui è deferito il giuramento; quali gli amministratori od economi delle cause pie;

2.° quando dall'una e dall'altra parte vi è un principio di prova, ma non prova piena;

3.° purchè si tratti di mero fatto, specialmente se di questo possa solamente avere notizia l'avversario, quale superiore o amministratore di qualche collegio od opera pia.

§ 151.

1. Il giudice fa un rescritto col quale approva o modifica la formola proposta pel giuramento, stabilisce il giorno e luogo della citazione col monitorio: « *quod si pars loco et tempore*

statutis neque iuret, neque se excuset legitime a iuramento praestando, aut iuramentum non referat, habeantur pro confessa ».

2. Questa forma di notifica, fatte le debite mutazioni, si osserva, qualunque sia la specie del giuramento, dopo che il medesimo sia ammesso.

§ 152.

1. Il giuramento deferito può, dalla parte cui è deferito, o prestarsi o riferirsi alla parte deferente.

2. Se la parte non presta giuramento e non vuole riferirlo, ma si scusa, che in questo caso non è obbligata a giurare, il giudice stimerà, se le addotte ragioni sono valide per esimerla dalle conseguenze dell'implicita confessione in suo danno.

3. Tale questione incidente è definita dal turno, cui è rimessa col rescritto: « *per memoriale, citata parte* ».

§ 153.

Perchè il giuramento sia riferito, si richiede l'ammissione da parte del giudice, come al § 151, e devono avverarsi le condizioni di cui al § 150.

§ 154.

La parte cui è riferito il giuramento, deve prestarlo o scusarsi valevolmente, per sfuggire alle conseguenze del rifiuto, § 152, n. 2.

§ 155.

1. Il giuramento *suppletorio* è quello, che si deferisce per completare le prove, e viene ordinato d'*ufficio* dal giudice, o ad istanza delle parti.

2. Può deferirlo il turno, ma il riceverlo si rimette al Ponente.

3. Può anche essere ordinato e ricevuto dal giudice Istruttore.

§ 156.

Perchè si ammetta dal giudice tale giuramento si richiede:

1.° che versi circa fatti proprî di colui cui è deferito;

2.° che non si tratti di questione di troppo grave momento, attesa specialmente la condizione della persona;

3.° che si abbia già una prova, quantunque non piena del fatto.

§ 157.

Regolarmente deve deferirsi a colui, a cui favore militano le maggiori prove, ed in pari condizioni al reo.

§ 158.

La parte cui è deferito il giuramento, se non lo presta, non può riferirlo all'altra parte, e se non si scusa valevolmente come è prescritto per il *decisorio* al § 152, n. 2, subisce le stesse conseguenze.

§ 159.

Emesso il giuramento suppletorio, può essere impugnato dall'altra parte, come falso ed erroneo.

§ 160.

Il giuramento *in litem*, o *estimatorio* si deferisce a quella parte, che ha provato esserle dovuto l'oggetto della sua azione, ma che non può con prove ordinarie dichiarare il valore o la quantità dovuta, a motivo di un fatto colposo dell'altra parte.

§ 161.

Questo giuramento viene deferito a richiesta della parte o anche d'*ufficio*.

§ 162.

1. La parte che chiede di prestarlo, dovrà unire all'atto di domanda una nota distinta degli oggetti o dei crediti e del valore o della quantità che intende di conseguire, colla dichiarazione che è pronta a giurare quanto asserisce.

2. Tale nota e dichiarazione sarà sottoscritta dalla parte stessa o dal procuratore, munito di speciale mandato a questo oggetto.

§ 163.

1. Se la domanda è fatta al turno, e questo ammette il giuramento dopo la *notifica*, il compiere i relativi atti a norma del rescritto, appartiene al Ponente, che può accettare la nota estimativa delle cose e del valore come è offerta, e può *anche correggerla e ridurla*, e quindi rescrive: « *N. N. petiit ... et obtinuit ex rescripto S. Ordinis et in sequelam Dominus destinavit diem qua in sede ... aut in aedibus ... idem N. N. praestabit iuramentum aestimatorium in litem iuxta petita ... vel iuxta modum ab ipso iudice praescriptum et cum intimatione* ».

2. Nella stessa maniera si può ammettere detto giuramento dal giudice Istruttore nel periodo istruttorio.

§ 164.

È in arbitrio del Ponente o dell'Istruttore di non ammettere il giuramento, ma bensì la perizia, a tutte spese della parte avversa, qualunque volta la perizia possa utilmente aver luogo.

CAPO VI.

DEGLI ACCESSI GIUDIZIALI.

§ 165.

1. Se è necessaria per la decisione della causa l'ispezione del luogo o della cosa controversa, come può avvenire nel giudizio di *danno temuto*, di *nunciazione di nuova opera* o di *confini da definirsi* o in simili casi, il turno ad istanza di una delle parti, o anche d'*ufficio*, può ordinare l'accesso.

2. Il giudice Istruttore, che nel corso dell'istruttoria riconosca la necessità dell'accesso, deve riferirne al turno.

3. Il turno ordinando l'accesso, se non se lo riserva, commette al Ponente di eseguirlo e di riferirne, salvo il disposto del § seguente.

§ 166.

Il decreto che ordina l'accesso, fisserà con precisione l'oggetto e il modo dell'ispezione, e ingiungerà alla parte che l'ha domandato o ad ambedue in parti uguali, se l'*accesso* è ordinato d'*ufficio*, di deporre una somma, che corrisponda approssimativamente alle spese da incontrarsi nell'accesso.

§ 167.

1. Se il turno lo reputa opportuno, potrà nominare d'*ufficio* con lo stesso decreto uno o più periti; od anche commettere al Ponente di farne la deputazione.

2. Spetta, in ogni caso, al Ponente, di avvertire i periti dell'incarico loro affidato.

§ 168.

Il Ponente ad istanza della parte più diligente o *ex officio* destina il giorno e l'ora dell'*accesso*. Tale ordine sarà *intimato*

all'altra parte o ad ambe le parti, e ai periti, se sono stati costituiti.

§ 169.

Nel giorno ed ora destinati il giudice unitamente al notaio, ai periti ed alle parti od ai loro procuratori, se crederanno opportuno d'intervenirvi, eseguirà l'*accesso*, allo scopo prefisso nel decreto che l'ha ordinato.

§ 170.

1. Le parti o i loro procuratori potranno fare osservazioni, dichiarazioni e proteste, delle quali si terrà conto nel verbale di accesso.

2. Potrà ordinarsi la formazione di piante topografiche, o la verifica di quelle prodotte, ed anche esaminare i testimoni o indotti dalle parti o d'*ufficio;* e le attestazioni saranno riferite in verbale.

3. Saranno egualmente riferite le osservazioni e dichiarazioni de' periti.

§ 171.

Il processo verbale, che fa risultare ogni atto relativo all'accesso, è sottoscritto dalle parti o dai loro procuratori, se presenti, dal giudice e dal notaio.

§ 172.

1. Se l'accesso o per la distanza dei luoghi o per altre ragioni non si possa eseguire dai giudici, si supplisce colla deputazione di un giudice delegato assistito da periti.

2. Nelle lettere *rogatorie* si daranno le opportune istruzioni secondo le norme precedenti, e si esigerà dal delegato che trasmetta la relazione dell'*accesso*, fatta da Notaio.

TITOLO V.

Delle Sentenze.

§ 173.

I signori Uditori adunati in turno, o in pieno collegio, o in altra forma, a norma del can. 11 (*Lex propria*), rispondendo ai dubbi proposti e discussi nel modo prescritto, pronunciano sentenze, che sono o interlocutorie ossia incidentali, o definitive.

§ 174.

1. Le sentenze definitive non potranno mai ritrattarsi o riformarsi, nè dal turno medesimo che le ha proferite, qualunque sia il numero degli Uditori che vi ha preso parte, a norma del § precedente, nè dall'intero collegio, se le ha pronunciate.

2. Tuttavia se un errore materiale incorra nel testo della sentenza, sia nel trascrivere la parte dispositiva, sia nel riferire un fatto, dopo che sia stata fatta la notifica della sentenza, la parte interessata promuove: « *super correctione textus sententiae* » questione incidentale per *memoriale* presso il turno, che ha sentenziato. Il turno se ammette in tutto o in parte la domanda, rescrive: « *Ad Dñum Ponentem iuxta petita vel iuxta modum* ». Il Ponente fa eseguire le correzioni secondo il rescritto del turno. Questo se non ammette la domanda, rescrive: « *Nihil* ».

3. Le sentenze interlocutorie o incidentali sono revocabili a norma del § 95.

§ 175.

Se venga promossa una domanda incidentale, e la causa principale si trovi in stato di essere decisa anche sul merito, con una sola sentenza il tribunale pronuncierà sull'una e sull'altra.

§ 176.

Qualunque sentenza interlocutoria o definitiva sarà proferita a pluralità assoluta di voti, can. 31, § 3, (*Lex propria*).

§ 177.

1. Nel giorno prefisso alla prolazione della sentenza, i signori Uditori convengono per la secreta discussione della causa, alla quale non prendono parte e non assistono che i soli giudici.

2. Questi, prima di convenire alla discussione, avranno già presa la decisione (ossia *voto*), studiata e discussa coll'Aiutante di studio e col *secreto*, ed estesa in iscritto in lingua latina, colle ragioni di decidere in fatto e in diritto.

§ 178.

1. Prende pel primo la parola il Ponente, che letto il voto, dà le opportune dichiarazioni anche sullo svolgimento della causa nei diversi atti di Ponenza. Coll'ordine di anzianità seguono gli altri giudici a leggere e dichiarare, se occorra, il proprio voto.

2. Se vi è discordia di pareri, e nasce discussione, è permesso ai signori Uditori di mutare in tutto, o in parte, il proprio voto; ma la modifica indotta e le ragioni devono brevemente esprimersi nel voto scritto, colla formola: « *Accedo voto Domini ... et ob rationes in eodem voto expressas vel ob ...* ».

3. Quando nella prima discussione non si può raggiungere la pluralità dei voti necessaria alla decisione, si differisce il giudizio al prossimo turno col rescritto: « *Resolutio dabitur in pro-*

ximo Auditorum conventu » o semplicemente « *Dabitur in proximo* ».

4. Stabilita la dilazione al *prossimo* turno, questo non può essere differito oltre una settimana, eccetto che intercedano le vacanze del tribunale, can. 31, § 4, (*Lex propria*).

5. I voti scritti saranno consegnati al Ponente o all'Uditore, che deve estendere la sentenza. Pubblicata la sentenza, i voti saranno dati a Monsignor Decano, che deve conservarli nell'archivio secreto decanale, can. 31, § 2 (*Lex propria*).

§ 179.

1. Presa la decisione, il Ponente la scrive in forma di risposta ai dubbi, unendola al fascicolo degli atti come parte dispositiva della sentenza.

2. Purchè il tribunale non decreti, che la decisione rimanga secreta fino alla formale pubblicazione della sentenza, il Notaio protocollista può dare a voce notizia del dispositivo alle parti, alle quali, se ne vogliono una copia, questa deve essere rilasciata dal Notaio. - Il rescritto che ordina il secreto sarà così concepito: « *et decisio maneat secreta usquedum prodeat sententia* ».

3. Questa deve pubblicarsi dentro dieci giorni susseguenti alla decisione, o al più dentro trenta giorni nelle cause complesse, specialmente per la pluralità dei dubbi e voluminose.

4. L'estensore della sentenza è ordinariamente il Ponente, ma può essere anche altro Uditore, cui sia stato commesso questo incarico nella secreta discussione della causa.

§ 180.

Se anche nella seconda riunione non si possa avere la maggioranza dei voti, perchè i singoli Uditori dànno diverse risposte ai dubbi, si considererà, se sia utile domandare altri documenti o prove a schiarimento di qualche fatto controverso; oppure si potranno invitare le parti ad una più specifica concor-

dazione dei dubbi; quando non si preferisca differire la soluzione della questione col rescritto: *Dilata*, o *Reproponatur*, o *Non constare*, o *Non satis constare*. Che se nessuno di questi mezzi sia utile od efficace al caso, il Ponente esporrà a Monsignor Decano lo stato delle cose, perchè a norma anche del can. 11 (*Lex propria*), si prenda altro provvedimento.

§ 181.

1. Le sentenze devono contenere:

a) Il nome e cognome, e la qualità delle persone contendenti, come sono descritte nell'atto di citazione, ed il nome e cognome dei loro procuratori;

b) Il tenore della domanda, ossia dell'azione giudiziale con una breve esposizione del fatto e degli atti della causa;

c) Le ragioni di decidere in fatto e in diritto;

d) La decisione, ossia la parte dispositiva, e la formola esecutiva;

e) L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata;

f) La sottoscrizione di tutti i giudici che l'hanno pronunciata e del notaio.

2. La sentenza deve essere scritta in latino, can. 32, § 3, (*Lex propria*).

§ 182.

La sentenza è nulla, se siansi omesse le ragioni di decidere in fatto e in diritto, can. 32, § 3, (*Lex propria*).

§ 183.

1. Nella parte dispositiva della sentenza, se l'attore manca di azione, o se l'azione non è provata, i giudici, rispondendo ai dubbi semplicemente *Affirmative* o *Negative*, secondo come sono formulati, assolvono il reo.

2. Se l'azione è giusta e provata, i giudici condannano il reo, aggiungendo alla semplice risposta *Affirmative* o *Negative* data ai dubbi, le parole: « *iuxta modum etc.* », qualunque volta si debbano spiegare e determinare gli oggetti, le somme o la prestazione di fatti, ai quali esso viene condannato.

3. Nelle questioni incidentali riguardanti l'ordinazione del processo, si risponde con un *ad mentem* o al rescritto si aggiunge *ad mentem*, per spiegare il modo col quale l'atto si deve compiere.

4. Quando l'azione non è proposta regolarmente, i giudici rispondono: *Affirmative* o *Negative*, secondo la formola dei dubbi; vel « *Orator utatur iure suo coram Ordinario in via administrativa;* vel *Orator utatur iure suo si et quatenus et coram quo de iure* ». Ogni qualvolta al contrario si conosce, che l'azione non è provata su qualche punto particolare, e che potrebbero probabilmente essere completate le prove, si risponde: « *Dilata et coadiuventur probationes tum super hoc puncto ... tum super ...* ».

§ 184.

1. Ogni sentenza definitiva conterrà la condanna nelle spese, con che si decreta quale dei litiganti o se ambo i litiganti e in quale misura debbono sostenere le spese giudiziali.

2. Nelle sentenze interlocutorie od incidentali, le spese dovranno riservarsi al termine della lite.

§ 185.

1. Nelle spese sarà condannato il vinto, se i giudici stimino, che egli abbia temerariamente intrapresa la lite.

2. Si ordinerà la compensazione delle spese in tutto o in parte, se le parti soccombono, rispettivamente, in qualcuno dei punti di controversia, ossia si condanna nelle spese *pro rata victoriae.*

3. Si prescrive la compensazione delle spese, se i giudici stimino, che il vinto non abbia temerariamente mossa o sostenuta la lite, talchè dal vinto non debba farsi luogo a rifazione di spese a favore del vincitore.

4. Nelle cause matrimoniali, e nelle altre di simil natura si avrà riguardo alla povertà della parte vinta, cosicchè, quantunque questa non abbia avute fondate ragioni per litigare in giudizio, pure debba ordinarsi la compensazione delle spese. Se la parte vinta non è povera, ma si è resa contumace, per le circostanze del caso, può essere espediente ordinare la compensazione delle spese.

5. Nelle cause criminali chi è condannato, deve pure soffrire la condanna nelle spese giudiziali, eccettuato il caso che, per la pena in cui è condannato, gli vengano sottratti tutti i frutti beneficiali, e non abbia altri redditi.

§ 186.

La tassazione delle spese, quando queste non siano compensate, o non si liquidino di pieno accordo fra le parti, spetta al Ponente.

§ 187.

Il Ponente o l'Uditore estensore redige la sentenza, desumendo fedelmente dai voti dei coauditori le ragioni di decidere, in fatto o in diritto, le ragioni di dubitare, e le risposte alle medesime; e le svolge con brevità, ordine e chiarezza.

§ 188.

1. Il Ponente o l'Uditore estensore, poscia che nel tempo prescritto avrà redatta la sentenza, per mezzo dell'Aiutante di studio la rimetterà prima agli Uditori del turno e quindi al Notaio per la firma.

2. Il testo originale della sentenza si passa dall'Aiutante di studio al Notaio protocollista perchè la conservi negli atti della cancelleria, e ne faccia egli o ne faccia fare agli altri Notai del tribunale copie autentiche sulla richiesta delle parti o degli interessati.

3. Però il protocollista non rilascerà copie, se non colla venia del Ponente o di Monsignor Decano, a norma del can. 10, § 2, (*Lex propria*).

§ 189.

La copia autentica sarà intitolata col nome del *Sommo Pontefice pro tempore*, regnante, e colla indicazione dei signori Uditori che l'hanno sottoscritta, e della data: terminerà colla formola esecutiva, e sarà sottoscritta dal Notaio.

§ 190.

La formola esecutiva consiste nell'ingiunzione agli Ordinarî diocesani e ai ministri dei tribunali competenti, di curare l'esatta esecuzione della sentenza, procedendo contro i riluttanti a norma dei ss. canoni e specialmente del cap. III, sess. 25, *De ref.*, Concil. Trid.; quindi la formola sarà così concepita: « *Mandamus Ordinariis locorum et ministris tribunalium ad quos spectat, ut executioni mandent hanc sententiam, et adversus reluctantes procedant ad normam ss. canonum et praesertim cap. III, sess. 25*, De ref., *Concilii Trident., iis adhibitis executivis et coercitivis mediis, quae magis efficacia et opportuna pro rerum adiunctis extitura sint* ».

§ 191.

1. La copia autentica in forma esecutiva sarà notificata per intiero al procuratore dell'altra parte, quando lo abbia costituito, altrimenti alla parte stessa, e sarà notificata per mano d'usciere.

2. Se la parte, che non ha procuratore, dimora fuori di Roma,

la notifica si fa per mezzo della Curia diocesana, cui è soggetta la parte stessa.

3. La Curia diocesana deve certificare al tribunale della S. Rota di avere notificata la sentenza, indicando il giorno preciso della notifica.

§ 192.

Le sentenze sono notificate ad istanza delle parti interessate, salvo che il tribunale ordini che sia notificata d'*ufficio* nelle cause di bene ed ordine pubblico o per altre giuste ragioni.

TITOLO VI.

Della tassazione delle spese; dei frutti e danni, e del rendimento dei conti.

CAPO I.

DELLA TASSAZIONE DELLE SPESE.

§ 193.

1. Dopo notificata la sentenza, la parte che ha vinto cita innanzi al Ponente: « *ad videndum taxari et moderari expensas iudiciales* » e lascia al medesimo il conto delle spese giudiziali, che dovranno essere giustificate, citando a margine di ogni partita il numero della tariffa stabilita dalla *Lex propria.*

2. Si può anche far luogo alla liquidazione dei danni *prout et quatenus de iure;* ossia, qualunque volta la sentenza condanni anche al risarcimento dei danni, lasciandone la determinazione al Ponente, secondo le norme prescritte nel capo seguente.

§ 194.

Il Ponente, se vi è opposizione circa le spese, intese le eccezioni dell'altra parte e la discussione, se fa d'uopo, sul conto presentato, lo riduce a norma di legge, e rescrive: « *Visis et perpensis omnibus et singulis partibus praesentis computationis, taxavit et moderavit expensas iudiciales in libellas ... pro quibus expedivit mandatum executivum ...* ». Questo decreto si fa in un foglio di carta bollata esibita da chi ha interesse al decreto. Sulla citazione poi si rescrive: « *Provisum in contemporanea ordinantia* ».

§ 195.

1. Da questo decreto si può appellare al turno stesso, che ha pronunciata la sentenza colla condanna alle spese.

2. Tale incidente si propone *per memoriale*, e quindi l'Aiutante di studio sulla domanda di appello rescrive: « *Remisit instantiam ad turnum et mandavit proponi per memoriale* ».

§ 196.

1. La questione *incidente* sulla tassazione delle spese giudiziali può nascere sul diritto di una parte contro l'altra di domandare il rimborso delle spese, qualora ambedue le parti pretendano di avere riportato in tutto o in parte la vittoria, quando cioè la condanna delle spese è *pro rata victoriae*.

2. Quando l'Aiutante di studio o il Ponente non riescono a comporre la questione, o al decreto non si acquietano le parti, si rimette la controversia al turno col solito rescritto, avvertendo, che le due istanze delle parti devono essere trattate *sub unico memoriali*, ossia comprese in una questione da decidersi con un solo rescritto. Quindi se le due domande sono già presentate prima del decreto, si rescrive: « *Praevia unione instantiarum, remisit easdem ad turnum et mandavit proponi utramque sub unico memoriali* ». Se, fatto già il decreto di remissione al turno, sopravviene la domanda dell'altra parte, che pure si arroga la vittoria, si provvede col rescritto: « *Remisit instantiam ad turnum et mandavit proponi utramque sub unico memoriali* ».

§ 197.

1. Se le parti condannate nelle spese sono più, non si potranno ritenere come condannate in solido, ma soltanto *nella quota* corrispondente al loro interesse nella causa, purchè altrimenti non disponga la legge nel caso controverso, o non si tratti di obbligazioni solidali.

2. I curatori e gli amministratori dei beni ed enti pii, concorrendo motivi gravi, possono essere condannati nelle spese personalmente, senza diritto di ripetizione.

§ 198.

1. La condanna alle spese non comprende le spese di tutte le istanze nei varî gradi di giurisdizione, eccetto che nell'atto di appello si domandi la riforma della sentenza, anche quanto alla condanna nelle spese, oppure da questa si sia appellato.

2. Però il tribunale anche in questo caso, per giusti motivi, può dichiarare compensate le spese delle precedenti istanze, limitando la condanna al solo giudizio rotale.

§ 199.

1. Se l'appello alla S. Rota sarà interposto prima che si proceda alla liquidazione delle spese nella Curia diocesana, potrà il Ponente, dopo la sentenza rotale, tassare le spese delle istanze precedenti.

2. Le note delle spese saranno prodotte nella cancelleria della S. Rota dalla parte interessata vincitrice, e saranno autenticate dai cancellieri dei tribunali, onde provengono le note stesse.

§ 200.

È di sommo interesse che siffatte questioni siano risolute dalla Ponenza, senza ricorso al turno, affinchè troppo non si prolunghi la vertenza con grave danno delle parti, e non si renda più implicata e difficile la soluzione; il che deve indurre le parti stesse a corrispondere volenterosamente alle sollecitudini e ai tentativi della Ponenza per venire ad un equo accomodamento.

CAPO II.

DEL RENDIMENTO DEI CONTI E DELLA LIQUIDAZIONE DEI FRUTTI O DANNI.

§ 201.

1. Quando ha luogo il rendimento dei conti, il tribunale assegnerà alla parte che deve renderlo un termine più o meno breve secondo le circostanze, coll' ammonizione che, se senza giuste ragioni non presenti il conto nel termine assegnato, si ammetterà la parte che lo domanda a prestare il giuramento *in litem* sulla somma dovuta, non esclusi altri modi di prova.

2. Qualunque volta il turno espressamente non se lo riserva, l'approvare il conto e compiere gli atti relativi spetta al Ponente o al suo Aiutante di studio, a norma del § 11, n. 4.

§ 202.

1. Il conto deve presentarsi coi documenti giustificativi e contenere:

a) lo stato delle cose di cui è obbligato a dar conto;

b) le partite dell'esatto e dello speso;

c) i crediti da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi.

2. Sarà terminato con un riepilogo e ristretto del dare e dell'avere; sarà sottoscritto dalla parte che, di più, dovrà giurare davanti al Ponente assistito da Notaro, sulla verità delle singole partite.

3. Si possono ammettere come giustificate le partite di tenue valore per le quali non si può o non si vuole riportare ricevuta, purchè siano verisimili e ragionevoli, salvo a farne espressa menzione, se si creda necessario, nella formola colla quale si darà giuramento.

4. La parte che rende il conto, dovrà notificare per mezzo

di usciere all'altra parte il tempo e il luogo in cui esibirà i documenti, previo tuttavia il consueto rescritto del Ponente o giudice Istruttore « *Notificetur* ».

§ 203.

Se la parte per compilare il conto dovrà servirsi dell'opera di un computista o fare altre spese necessarie, si può, secondo il prudente arbitrio del turno o del Ponente, accordarle una indennità.

§ 204.

1. Quando le parti siano d'accordo, si approva il conto con rescritto, ossia: « *de consensu partium, peracta rationum redditio rata habetur et confirmatur, et conceditur mandatum executivum* ».

2. Se le parti non siano d'accordo, si procede come negli altri incidenti.

§ 205.

Per la liquidazione dei frutti o dei danni si applicano le disposizioni dei §§ precedenti in quanto siano applicabili.

§ 206.

1. Nelle denuncie di danno temuto o di nuova opera, per verificare se la querela è giusta e fondata, il turno o il Ponente, se ne ha avuta commissione, secondo che più crede opportuno, fa uso dell'accesso giudiziale o dell'opera dei periti, seguendo le procedure già determinate nei precedenti paragrafi.

2. I provvedimenti che saranno decretati in tale materia sono esecutivi ed inappellabili, a norma dei §§ 83 e seg., salvo il diritto del convenuto di offrire piuttosto idonea cauzione, che deve accettarsi, purchè sia sufficiente a riparare il pericolo di qualunque danno.

TITOLO VII.

Della rinunzia all'istanza, all'azione giudiziale ed agli atti della lite.

§ 207.

1. La parte, che a norma del can. 34 (*Lex propria*) intende emettere rinunzia, può farlo in qualunque stato e grado della causa, e ciò mediante dichiarazione scritta.

2. La rinunzia perchè sia ammessa dal giudice deve essere pura e semplice, senza condizioni e riserve; sarà scritta coll'indicazione del luogo e giorno, e sottoscritta dal rinunciante o dal suo procuratore munito di speciale mandato.

3. Per la rinunzia a cose o diritti ecclesiastici, che siano oggetto della lite, richiedesi a seconda del diritto comune il beneplacito Apostolico.

4. La rinunzia perchè abbia il suo effetto dovrà essere accettata dall'altra parte, e a questo fine le sarà notificata; e s'intenderà accettata, se in un congruo termine da determinarsi dal Ponente non venga oppugnata.

5. Deve essere ammessa dal Ponente, il quale avrà riguardo, che si osservino le suesposte condizioni.

6. La rinunzia dalla parte avversa o non oppugnata nel tempo debito o, nelle cause spirituali e di bene pubblico, oppugnata con ragioni che il giudice stima di non doversi attendere, e così ammessa dal giudice, senza l'accettazione della parte avversa, ha nondimeno pieno effetto giuridico.

§ 208.

La rinunzia fatta dall'attore o dal reo, dopo proferita la sentenza, equivale ad una cosa giudicata irretrattabile contro il rinunziante.

§ 209.

Se nasce questione sul valore della rinunzia in via incidentale, sarà portata al turno; ma se, finita già l'istanza giudiziale, o in primo grado o in grado di appello presso il turno, la questione sul valore della rinunzia sorga in via principale, sarà deferita alla Segnatura.

§ 210.

La parte rinunziante deve pagare le spese del giudizio o degli atti particolari rispondenti alla rinunzia.

TITOLO VIII.

Degli appelli dalle sentenze e dai decreti rotali.

§ 211.

1. Dalla sentenza rotale definitiva, che non sia in conformità di una sentenza rotale, o di altro tribunale, e quindi non sia della medesima confirmatoria, si può appellare al turno susseguente, a norma dei canoni 12 e 33, (*Lex propria*).

2. Gli appelli interposti dalle sentenze *incidentali* o *interlocutorie*, si devono giudicare dallo stesso turno, che ha emesso le sentenze.

3. Proferita la sentenza definitiva, l'appello interposto sopra una sentenza incidentale, decisa nella definitiva, si porta al turno susseguente, come nel precedente n. 1.

§ 212.

Se la sentenza contenga più capi o dubbi, e di alcuni sia confirmatoria, per altri revocatoria, non si può appellare per quella parte giudicata da due conformi sentenze, salvo che una parte sia all'altra connessa ed accessoria.

§ 213.

1. Se nasce disputa sulla inappellabilità delle sentenze, a norma dei due §§ precedenti, sarà decisa dal turno, cui spetta il giudizio di appello.

2. Le sentenze emesse su tale controversia sono inappellabili, salvo il ricorso al supremo tribunale di Segnatura.

§ 214.

L'appello interposto nel tempo e nelle forme prescritte produce effetto sospensivo, eccettuati i casi nei quali, o per legge o per decreto del giudice, ha luogo l'esecuzione provvisoria.

§ 215.

Quando l'esecuzione provvisoria, domandata in primo grado, non sia stata concessa, può domandarsi in via incidentale e per *memoriale* nel giudizio di appello.

§ 216.

1. Se sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria a norma del § 84, l'appellante non può al turno d'appello chiederne la revoca o l'inibitoria. Può tuttavia chiedere che, all'esecuzione provvisoria sia surrogata una idonea ed equipollente cauzione.

2. Tale surrogazione deve chiedersi in via incidentale e per *memoriale*, notificato all'altra parte.

§ 217.

1. Nel giudizio d'appello non si possono proporre nuovi dubbi riguardanti il merito della causa; e se proposti, dal Ponente o dal turno devono rigettarsi d'*ufficio*.

2. Possono dedursi nuove prove e promuoversi incidenti ed eccezioni alla questione principale.

3. Possono domandarsi, secondo la natura della cosa giudicata, gl'interessi, i frutti scaduti dopo la sentenza, o il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

§ 218.

Se i giudici del turno da cui si appella non pronunciarono sopra alcuni dei dubbi proposti, rispondendo o *Dilata*, o *Non proposita*, si appella solamente dai dubbi decisi, e anche da quelli non decisi, ma connessi coi decisi e come accessorî.

§ 219.

1. Anche nei giudizi d'appello si ammette l'intervento di un terzo a norma del § 97.

2. Il terzo che interviene volontariamente, si ritiene che appelli dalle sentenze precedenti, come se proferite contro di lui.

§ 220.

1. In tutti i casi gioverà all'attore l'appello interposto dal reo e viceversa.

2. L'appello che s'interpone da uno o più consorti della lite, gioverà a tutti quelli che sono compresi nella sentenza.

§ 221.

Anche nel giudizio d'appello, il turno negli atti preparatorî ed esecutorî, non altrimenti che nella prima istanza, sarà rappresentato dal Ponente.

§ 222.

1. L'appello s'interpone per mezzo d'istanza presentata al Ponente del turno che ha sentenziato, il quale, se la sentenza è appellabile a norma dei §§ precedenti, rescrive: « *Admittatur et procedatur ad ulteriora idque notificetur* ». Si emette dal Ponente lo stesso rescritto, se si appella da un suo decreto, aggiungendo però: « *procedatur ad ulteriora per memoriale* aut *concordato dubio* », secondo le regole prescritte ai §§ 35, n. 2 e 86.

2. La domanda di appello conterrà i motivi di gravame, purchè non si tratti di appello da interporsi nelle cause matrimoniali in forza del diritto.

3. Se l'appello è presentato da procuratore, questi deve insieme all'istanza deporre in cancelleria il mandato di procura ottenuto per proseguire l'appello.

§ 223.

1. L'appello deve interporsi dentro dieci giorni, che decorrono dalla notifica della sentenza.

2. Se dentro sei mesi dall'interposto appello l'appellante non porrà alcun atto giudiziale per proseguire l'appello, questo s'intenderà perento, e la sentenza diverrà esecutiva.

§ 224.

Mons. Decano, dopo che si è interposto legittimo appello, con suo decreto fisserà il turno, che a norma del can. 12, § 3 (*Lex propria*), dovrà giudicare in appello.

§ 225.

Sono comuni ai giudizi di appello le norme di procedura stabilite per le istanze di primo grado nel tribunale della Sacra Rota.

TITOLO IX.

Della esenzione dalle spese giudiziali o riduzione delle stesse, e del patrocinio gratuito.

§ 226.

1. L'attore o il reo ed anche ambidue, se per povertà non possono sopportare le spese giudiziali, hanno diritto all'esenzione dalle medesime ed al patrocinio gratuito (*Lex propria Appendix*, cap. IV).

2. Se la condizione di povertà è tale, che i litiganti possano sopportare parte delle spese, si fa luogo alla riduzione di quanto è dovuto per spese giudiziali, ferma la concessione del patrocinio gratuito.

3. Se sia stata decretata la riduzione solamente delle spese giudiziali, chi emette tale decreto, deve insieme stabilire i limiti dentro i quali sia circoscritta la riduzione, concedendosi questa o per una metà, o per due terze parti delle spese ecc.; di maniera che nella misura della concessa riduzione, si riducano proporzionalmente i proventi, tanto spettanti all'erario pontificio in ragione sia di tassa, sia di spesa, quanto in retribuzione dell'opera degli ufficiali del tribunale.

4. Quindi concessa l'esenzione o la riduzione delle spese giudiziali, nei libri dei conti devono annotarsi tutte quelle spese, che si dovrebbero sostenere dalla parte, se non godesse di tale beneficio.

5. Le spese per traduzione o copia di atti, stampe, audizioni di testi o per perizie etc. si anticipano dal tribunale, salvo a

rifarsi in parte, se fu concessa solamente la riduzione delle spese, o totalmente, a tenore del § ultimo.

§ 227.

La domanda sarà presentata al Ponente corredata dei relativi documenti, non solo sullo stato di povertà, ma anche sul merito della causa, purchè quanto al merito, non si tratti di causa che per *commissione* è pervenuta alla S. Rota.

§ 228.

1. Il Ponente non procederà ad ammettere o rigettare la domanda, senza prima avere sentito in proposito la parte avversa, il Promotore di giustizia, e, nelle cause riguardanti il vincolo matrimoniale, o la validità della professione religiosa, o della sacra Ordinazione, il Difensore del vincolo, il Decano degli avvocati concistoriali, ed anche, se è uopo, raccoglierà altre informazioni.

2. Convocate con avviso del Ponente le dette persone, si aduneranno per deliberare, se le speciali difficoltà del caso ciò richieggano, a giudizio del Ponente.

§ 229.

Dal rescritto che nega l'esenzione o la riduzione delle tasse e il gratuito patrocinio, chi soffre il rifiuto, può appellare al turno o al consesso degli Uditori, dal quale la causa dev'essere giudicata, sollevando questione incidente.

§ 230.

Alle persone suesposte nel § 228 la domanda di giudizio e patrocinio gratuito o di riduzione delle tasse sarà notificata coi documenti necessarî a deliberare sulla domanda stessa. Degli altri documenti le persone stesse possono prendere cognizione nella cancelleria del tribunale.

§ 231.

Non occorre tale processo quando la Curia nell'inviare gli atti della causa per il giudizio di appello, attesta della povertà della parte, già ammessa all'esenzione dalle spese e al patrocinio gratuito presso la Curia stessa, ritenendosi quindi a tale effetto notorio e incontroverso il fatto della povertà, purchè però consti del presunto buon diritto del contendente.

§ 232.

In questo caso non meno che negli altri, in cui dal Ponente sia stato ammesso il patrocinio gratuito coll'esenzione totale o parziale dalle spese, è permesso al Ponente, non che alla parte avversa, al Promotore di giustizia e al Difensore del vincolo, nelle cause indicate nel § 228, al Decano degli avvocati concistoriali di domandare al turno, che detto beneficio sia revocato, se dagli atti della causa, o da altri documenti appaia, che non è vera la povertà o che, per ragione della causa destituita di fondamento o di buona fede, non deve essere mantenuto il concesso privilegio.

§ 233.

Tale domanda costituisce un incidente, che per *memoriale* si svolge presso il turno o il collegio degli Uditori, che deve decidere la questione principale.

§ 234.

1. Il decreto che concede il patrocinio gratuito deve pure designare, a norma dell'art. 6, cap. IV, *Append.* (*Lex propria*), la persona dell'avvocato, che dovrà essere munito di mandato, come al numero seguente.

2. Il Ponente designerà l'avvocato d'accordo col Decano, il quale, a norma del can. 45, § 2, spedirà colla sua firma il man-

dato di patrocinio gratuito, nè si richiede altro mandato particolare della parte.

§ 235.

L'avvocato, cui è commesso il patrocinio gratuito, se non adempie colla dovuta diligenza l'ufficio, sarà richiamato all'osservanza del suo dovere dal Ponente o ad *istanza* delle parti, o del Promotore di giustizia, o *ex officio*.

§ 236.

Al Promotore di giustizia compete d'invigilare, affinchè nè indebitamente sia concesso il gratuito patrocinio, nè sia negligentemente o dolosamente esercitato; e all'uopo fa istanza al Ponente, od anche al turno, se il Ponente non accogliesse la istanza, o non eseguisse l'ordinanza del turno.

§ 237.

1. Se la parte assistita da patrocinio gratuito riporterà vittoria, ed otterrà una somma superiore del quintuplo all'importo delle spese giudiziarie, e su detta quota non gravitino altre tasse, ritenzioni o debiti, da questa somma le tasse giudiziali saranno prelevate, ma non gli onorarî degli avvocati.

2. Se poi la medesima parte non pure vinca, ma la parte avversa sia condannata alle spese, questa, oltre le spese giudiziali, deve pure pagare gli onorarî dell'avvocato o procuratore.

INDICE

PAG

REGOLE DA OSSERVARSI NEI PRINCIPALI ATTI GIUDIZIARI PRESSO LA SACRA ROMANA ROTA APPROVATE E CONFERMATE AD ESPERIMENTO DA PIO PAPA X. 5

TITOLO I. — DELL' INTRODUZIONE DELLA CAUSA PRESSO IL PONENTE, DELL'ATTO DI CITAZIONE E DELLA CONCORDAZIONE DEI DUBBI 7

TITOLO II. — DELL' ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE SCRITTURE, E DELLA DISCUSSIONE ORALE. 27

TITOLO III. — DEGLI INCIDENTI 41

TITOLO IV. — DELL' ISTRUZIONE DEL PROCESSO 49

Cap. I. Dell'ufficio dell'Uditore scelto ad istruttore del Processo 49
Cap. II. Dei testimoni 54
Cap. III. Dei periti 57
Cap. IV. Delle posizioni e degli interrogatorî giudiziali . . . 61
Cap. V. Del giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio « *in litem* » 65
Cap. VI. Degli accessi giudiziali 69

TITOLO V. — DELLE SENTENZE 71

TITOLO VI. — DELLA TASSAZIONE DELLE SPESE; DEI FRUTTI E DANNI, E DEL RENDIMENTO DEI CONTI 79

Cap. I. Della tassazione delle spese 79
Cap. II. Del rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti o danni 82

TITOLO VII. — DELLA RINUNZIA ALL' ISTANZA, ALL' AZIONE GIUDIZIALE ED AGLI ATTI DELLA LITE 84

TITOLO VIII. — DEGLI APPELLI DALLE SENTENZE E DAI DECRETI ROTALI 86

TITOLO IX. — DELLA ESENZIONE DALLE SPESE GIUDIZIALI O RIDUZIONE DELLE STESSE, E DEL PATROCINIO GRATUITO. 90

23407

23407